Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 **Roma — Giovedì, 29 marzo** **Numero 74**

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . .	L. 65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	» 120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 579, che apporta variazioni ai bilanci dell'Amministrazione del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, per l'esercizio 1921-922.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 dicembre 1921, n. 1868;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1921-922, sono introdotte le variazioni di cui alla unita tabella *A*), firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art 2

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario 1921-922, sono introdotte le variazioni di cui alla unita tabella *B)*, firmata d'ordine Nostro dai Ministri proponenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.
OVIGLIO.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Tabella A.

TABELLA di variazione dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1921-922.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 6. Spese di stampa, di oggetti di cancelleria, di rilegatura e di spedizione . . .	20.000 —
Cap. n. 9. Compensi per lavori straordinari nella Amministrazione centrale	40.000 —
Cap. n. 15. Tassa di manomorta	30.000 —
Cap. n. 17. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici	50.000 —
Cap. n. 19. Spese di liti e di coazione - Spese per atti, contratti, ipoteche, ecc.	50.000 —
Cap. n. 20. Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache. Manutenzione, ecc.	100.000 —
Cap. n. 24. Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese	40.000 —
Cap. n. 30. Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico, ecc. . .	12.000 —
Totale delle maggiori assegnazioni . . .	342.000 —

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 2. Retribuzione al personale straordinario ed avventizio nella sede centrale, ecc. . .	7.000 —
Cap. n. 9-*bis*. Fondo per assegni di cointeressenza al personale delle varie categorie, ecc.	3.000 —
Cap. n. 23. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli Enti soppressi, ecc. . . .	180.000 —
Cap. n. 43. Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite, ecc. .	55.000 —
Cap. n. 48. Fondo di riserva per le spese impreviste	50.000 —
Cap. n. 51. Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo, ecc.	46.000 —
Cap. n. 52. Indennità temporanea mensile al personale straordinario avventizio, ecc. . .	1.000 —
Totale delle diminuzioni di stanziamenti . . .	342.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto
OVIGLIO.

Tabella B.

TABELLA di variazione agli stati di previsione dell'entrata della spesa del Fondo di beneficienza e religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1921-922.

ENTRATA

—

Maggiori entrate.

Cap. n. 8. Prezzo vendita beni di Enti soppressi ed esazione di capitali propri dell'Amministrazione	10.000 —

SPESA

—

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 2. Pensioni agli impiegati a riposo . .	2.500 —
Cap. n. 8. Compensi per lavori straordinari nell'Amministrazione centrale	500 —
Cap. n. 12 Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici, ecc.	25.000 —
Cap. n. 14. Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici, ecc. .	8.500 —
Cap. n. 26. Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi, affrancazione di annualità passive, ecc.	10.000 —
Totale delle maggiori assegnazioni . . .	46.500 —

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 5. Compensi al personale degli uffici provinciali per servizi, ecc.	7.000 —
Cap n. 9. Spese di liti e di coazione - Spese per atti e contratti, ecc.	4.000 —
Cap. n. 13. Versamento all'erario delle ritenute operate per suo conto sui pagamenti, ecc.	8.000 —
Cap. n. 21. Spese casuali	11.500 —
Cap. n. 22. Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse, ecc.	5.500 —
Cap. n. 25. Fondo di riserva per le spese impreviste	500 —
Totale delle diminuzioni di stanziamenti . . .	36.500 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Il Ministro della giustizia e degli affari di culto
OVIGLIO.

Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 399, che reca le disposizioni che conferiscono la facoltà al Governo di concedere a Enti pubblici, a Società o a privati l'esercizio di impianti telefonici di Stato.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n 1601;

Visto il testo unico sui telefoni 3 maggio 1903, numero 196 e la legge 1° luglio 1906, n. 302;

Veduti i decreti-legge Luogotenenziali 7 ottobre 1917, n. 1658 e 14 aprile 1918, n. 529;

Vista la legge 30 settembre 1920, n. 1405;

Considerata la necessità di togliere ogni limitazione alla facoltà conferita al Governo per la cessione all'industria privata degli impianti telefonici di Stato esistenti, e di apportare le opportune variazioni ed aggiunte alle norme attualmente in vigore sul servizio telefonico;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' riservato allo Stato il diritto di impianto e di esercizio di linee telefoniche ad uso sì privato che pubblico.

Rimane tuttavia libero a chiunque il diritto di stabilire per proprio uso esclusivo comunicazioni telefoniche nei propri fondi, purchè, i fili non passino sopra o sotto il suolo pubblico o la proprietà altrui.

Art. 2.

E' data facoltà al Governo di concedere a Enti pubblici, a Società, o a privati, alle condizioni e con le forme indicate nelle disposizioni del presente decreto, l'esercizio di tutto o parte del diritto di cui al primo comma del precedente articolo.

La concessione può avere per obbietto:

a) l'esercizio di impianti telefonici dello Stato;

b) la costruzione ed il susseguente esercizio di nuovi impianti telefonici.

Inerentemente alle concessioni suddette, è in facoltà del Governo di cedere agli Enti, Società o privati assuntori di servizi telefonici ad uso pubblico la proprietà degli impianti statali necessari ai servizi stessi, subordinatamente alle condizioni indicate nei seguenti articoli, ed esclusi, in ogni caso, gli stabili che possono essere ceduti soltanto in uso.

Art. 3.

Per ciascuna concessione, il decreto che l'accorda ne determina la zona e i limiti.

Se la concessione comprende nuove costruzioni, il decreto deve indicarle dettagliatamente, stabilendo i termini entro i quali dovranno essere eseguite Lo stesso decreto deve altresì sancire l'obbligo pel concessionario di sistemare, ampliare e perfezionare tecnicamente gli impianti secondo il programma stabilito dall'Amministrazione statale e di dare la preferenza negli acquisti dei materiali all'industria nazionale, a norma del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1646.

Art. 4.

Una rete urbana comprende di regola il solo territorio del Comune per il quale viene concessa.

E' tuttavia in facoltà del Ministero delle poste e dei telegrafi di estenderla ai Comuni viciniori, purchè i loro centri abitati siano compresi entro un raggio di km. 10 dalla centrale telefonica.

Art. 5.

La durata minima delle concessioni di esercizio è di 25 anni.

Possono avere durata minore le concessioni di singole reti urbane o linee interurbane che integrino reti telefoniche precedentemente concesse, nel qual caso le nuove concessioni hanno durata tale da scadere contemporaneamente a quelle che vanno a integrare.

La durata massima delle concessioni può anche non essere stabilita.

Lo Stato può in qualunque tempo procedere al riscatto delle concessioni, con preavviso di un anno. Il Ministro delle poste e dei telegrafi è però autorizzato a rinunziare nel decreto di concessione all'esercizio di tale facoltà, per un periodo di anni che nelle concessioni aventi durata di 25 anni o indeterminata non può essere superiore ai 15 anni. Per le concessioni però di cui al comma 2° del presente articolo tale periodo è ridotto in guisa da scadere contemporaneamente all'analogo periodo della concessione principale.

Art. 6.

Il riscatto comprende la cessione allo Stato di tutti gli stabili, dei materiali interni ed esterni, sia di linee che delle centrali, degli attrezzi, arredi, strumenti di officina e dei mobili tutti adibiti al regolare funzionamento delle centrali, degli uffici e dei posti pubblici risultanti dall'ultimo inventario; comprende altresì la sostituzione dello Stato in tutti i diritti del concessionario anche verso i terzi.

Il prezzo del riscatto sarà determinato di comune accordo e non potrà oltrepassare il valore reale del materiale di proprietà del concessionario, che trovasi in opera al momento della stima, diminuito di una quota proporzionale dei concorsi avuti da Enti pubblici per lo impianto e l'estensione delle reti. Tale quota vi ne determinata sottraendo dall'ammontare dei concorsi di cui sopra tanti venticinquesimi quanti sono gli anni decorsi dalla data del pagamento dei concorsi a quella del riscatto.

Inoltre sarà detratta dalla somma dovuta pel riscatto del materiale la metà dell'eccedenza netta spettante agli azionisti in confronto delle somme effettivamente versate all'epoca dell'emissione, da calcolarsi secondo le norme che saranno stabilite col regolamento.

Saranno altresì valutati di comune accordo, a prezzo di stima, le scorte e i materiali di deposito che lo Stato credesse di acquistare.

In mancanza dell'accordo decide inappellabilmente un Collegio arbitrale composto di tre membri di cui uno è nominato dal Ministero, uno dal concessionario e uno dal presidente del Consiglio di Stato.

Il Governo potrà prendere possesso della rete che vuol riscattare senza attendere che il prezzo del riscatto sia determinato.

Art. 7.

Per le concessioni accordate a Società per azioni lo Stato si riserva il diritto di riscattare la totalità delle azioni pagandole al prezzo medio risultante dalle quotazioni fatte nell'ultimo quinquennio nella Borsa esistente nella città sede della Società, o, in mancanza, di quella esistente nella città più vicina alla detta sede.

Le Società dovranno includere apposite clausole nello statuto sociale, comprendenti l'obbligo da parte dei soci di cedere le azioni al prezzo di cui sopra, nel caso che lo Stato si valga del relativo diritto di riscatto.

Art. 8.

Alla scadenza di ogni concessione telefonica, lo Stato, con le stesse norme stabilite nell'art. 6, entra in possesso degli impianti, e, qualora lo creda opportuno, anche delle scorte e dei materiali di deposito, corrispondendo al concessionario un compenso pari al valore reale a prezzo di stima del materiale in opera, diminuito di tutte le quote di cui all'art. 6.

Art. 9.

E' data facoltà al Governo di rinnovare le concessioni per impianti telefonici ad uso pubblico che scadono dopo la pubblicazione del presente decreto, alle condizioni in quest'ultimo stabilite.

Il concessionario che ottenga la rinnovazione della concessione, deve versare allo Stato una somma non inferiore al 10 0[0 degli introiti lordi dell'ultimo quinquennio.

Art. 10.

I concessionari pagano ogni anno allo Stato un canone non inferiore al 5 0[0 degli introiti lordi delle loro rispettive aziende telefoniche risultanti dal bilancio annuale e pagano inoltre una compartecipazione sugli utili netti del capitale quando tali utili o, nel caso di Società per azioni, il dividendo superi il 7 0[0.

Tale compartecipazione è stabilita nella misura seguente:

Se l'utile netto o il dividendo supera il 7 0[0 ma non l'8 0[0, spetta allo Stato un terzo dell'eccesso sul 7 0[0.

Se l'utile netto o il dividendo supera l'8 0[0 ma non 9 0[0 allo Stato spetta la metà dell'eccesso sull'8 0[0 più la compartecipazione precedente.

Se l'utile netto o il dividendo supera il 9 0[0 allo Stato spettano i 3[5 dell'eccesso sul 9 0[0, oltre alle due compartecipazioni precedenti.

Quando l'utile netto o il dividendo supera il 10 0[0 il concessionario deve effettuare una riduzione di tariffa a favore del pubblico.

Nel computare il dividendo vanno aggiunte al medesimo le somme destinate al rimborso parziale delle azioni e quelle accantonate per fondo di riserva quando abbiano superato il quinto del capitale sociale a termini dell'art. 182 del Codice di commercio.

Art. 11.

Quando, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2, lo Stato ceda ad una Società assuntrice del servizio telefonico l'uso degli stabili e la proprietà degli impianti necessari al servizio stesso, tale cessione avverrà o contro pagamento del valore degli impianti ceduti o contro l'ammissione dello Stato in partecipazione al capitale sociale.

Nel primo caso il pagamento, tranne che per gli interessi, i quali dovranno essere corrisposti annualmente, può essere rinviato alla fine della concessione per formare oggetto di compensazione col valore degli impianti e stabili che lo Stato dovrà rivalere alla Società, oppure essere ammortizzato a rate annue in un periodo non superiore alla durata della concessione e comunque mai superiore ai 25 anni.

Il valore degli impianti viene stabilito da un Collegio di tre periti, nominati uno dal Ministro delle poste e telegrafi, uno dal concessionario e uno dal presidente del Consiglio di Stato.

Nel secondo caso, la Società concessionaria dovrà cedere allo Stato un numero di azioni corrispondenti al valore, a prezzo di stima, dei materiali ceduti in concessione alla Società, e nel relativo decreto di concessione dovrà farsi obbligo a questa ultima di includere nello statuto sociale, a garanzia dei diritti dello Stato, apposite clausole riflettenti la nomina dei sindaci, dei consiglieri e del presidente.

Per l'uso degli immobili ceduti, il concessionario deve corrispondere una congrua pigione, e un altro canone deve eventualmente pagare per l'affitto e la manutenzione dei circuiti dallo Stato cedutigli quando risultino posati sopra palificazioni dello Stato portanti altri circuiti di proprietà dello Stato medesimo.

Art 12.

Ogni concessionario deve versare congrua cauzione, il cui ammontare viene fissato dal Ministero delle poste e telegrafi, a garanzia degli impegni assunti.

Art. 13

Le tariffe saranno approvate dal Ministero delle poste e dei telegrafi; però la riduzione di tariffa prevista dall'art. 9 della legge 30 settembre 1920, n. 1405 sarà dovuta per un numero di apparecchi non superiore al 5 0/0 del numero complessivo degli abbonati della rete.

Art. 14.

Il concessionario di una o più zone telefoniche accordate in forza del presente decreto ha facoltà di impiantare ed esercitare, previa approvazione del Ministero delle poste e dei telegrafi, e salvo favorevole collaudo, nuove reti urbane e linee interurbane nella zona accordatagli in concessione.

Lo stesso concessionario ha altresì diritto, nell'ambito della zona di concessione, all'esclusività per quanto si riferisce all'impianto ed alla manutenzione degli apparecchi supplementari e degli accessori. Le tariffe relative saranno però sottoposte all'approvazione ministeriale.

Art. 15.

Gli Enti, Società o privati i quali ottengano nuove concessioni per una determinata zona, nella quale abbiano già altre concessioni preesistenti, possono chiedere entro il termine di mesi 6 dalla data del decreto delle nuove concessioni la rinnovazione delle preesistenti per una scadenza uguale a quella della nuova concessione, purchè:

a) la nuova concessione sia di entità superiore a quelle precedenti;

b) i concessionari paghino allo Stato il compenso stabilito all'art. 9, quando sieno trascorsi almeno 10 anni dall'ultimo decreto della relativa concessione. In caso diverso il compenso è ridotto del 50 %

c) le concessioni come sopra rinnovate sieno dal giorno della rinnovazione soggette alle condizioni e agli obblighi stabiliti dal presente decreto.

Art. 16.

Gli Enti, Società o privati i quali ottengano ai sensi dell'art. 2 del presente decreto la concessione per lo esercizio di impianti e linee telefoniche statali, dovranno assumere in servizio il personale di ruolo, già adibitovi, nel numero chè sarà ritenuto strettamente necessario per assicurare la regolare continuità del servizio con le norme che saranno stabilite nel decreto di concessione.

Art. 17.

A deroga dell'art. 12 della legge 25 giugno 1865, numero 2356, è data facoltà al nostro Ministro delle poste e telegrafi di emettere la dichiarazione di pubblica utilità per quanto riflette gli impianti di cui all'art. 1 del presente decreto,

Tale facoltà lo stesso Ministro, potrà, ove lo ritenga necessario, esercitare quando sia richiesto dai concessionari di cui all'art. 2 pure del presente decreto.

Art. 18.

Per tutti gli impianti telefonici sia ad uso pubblico che privato da costruirsi in zone militarmente importanti e che saranno indicate tali secondo norme da stabilirsi nel regolamento, è necessario udire il preventivo parere dell'autorità militare, la quale avrà diritto di far comprendere nel decreto di concessione quelle clausole che saranno ritenute opportune per salvaguardare gli interessi della difesa dello Stato.

Analoga facoltà è riservata all'autorità militare nei riguardi delle concessioni dello esercizio di impianti preesistenti dello Stato situati nelle zone militari di cui sopra.

La facoltà di sospensione, limitazione e assunzione diretta dell'esercizio delle comunicazioni telefoniche concessa al Governo con l'art. 19 del testo unico sui telefoni 3 maggio 1903, n. 196, è estesa anche ai casi in cui concorrano gravi motivi di carattere militare.

Art. 19.

Sono abrogati il decreto Luogotenenziale 7 ottobre 1917, n. 1658, eccezione fatta per l'art. 1, le modificazioni recate all'art. 3 del medesimo dall'art. 9 della legge 30 settembre 1920, n. 1405, il decreto-legge Luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 529, l'art. 10 della legge 30 settembre 1920, n. 1405, e, in genere, ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Art. 20.

Con decreto Reale, udita la Commissione consultiva tecnico-legale, saranno emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
COLONNA DI CESARO'.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 marzo 1923, n. 563, che istituisce assegni da concedersi ad italiani ed a stranieri per seguire corsi o compiere studi, presso Università, Istituti superiori e scuole di belle arti rispettivamente dell'estero e del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del N stro Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro il limite di lire duecentomila (L. 200.000) annue il Ministro dell'istruzione pubblica è autorizzato a concedere assegni ad italiani ed a stranieri per seguire corsi o compiere studi presso Università, Istituti superiori e scuole di belle arti rispettivamente dell'estero e del Regno.

Art. 2.

La somma occorrente sarà iscritta nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio 1922-923, e seguenti, riducendo di egual somma lo stanziamento del capitolo 68 del bilancio del predetto Ministero per l'esercizio 1922-923 e dei capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Art. 3.

Gli studenti stranieri che si iscrivano nelle scuole pubbliche di qualunque ordine e grado e negli Istituti di istruzione superiore, sono esonerati dal pagamento di qualsiasi tassa o sopratassa.

Art. 4.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno introdotte nel bilancio della spesa del Ministero della istruzione pubblica le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.
GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO

Regio decreto-legge 15 gennaio 1923, n. 363, che modifica gli articoli 9, 10 e 16 della legge 2 giugno 1910, n. 277, per il Demanio forestale di Stato.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 giugno 1910, n. 277, per il Demanio forestale dello Stato;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni agli articoli 9, 10 e 16 della citata legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col Ministro Segretario di Stato delle finanze e del tesoro e con gli altri Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga delle disposizioni della legge 2 giugno 1910, n. 277, sulla inalienabilità della proprietà boschiva dello Stato, è data facoltà al Ministero di agricoltura di promuovere l'alienazione delle foreste e dei terreni boscati, cespugliati, nudi e coltivi, formanti parte del patrimonio dell'Azienda del Demanio forestale di Stato descritti nella tabella allegata al presente decreto e vistata d'ordine Nostro dal Ministro proponente, che, per la loro natura, ubicazione e limitata estensione, non corrispondono ai fini della legge medesima, o sono suscettivi d'importanti trasformazioni culturali. E' pure data facoltà al Ministero di agricoltura di promuovere l'alienazione di quei piccoli appezzamenti nelle foreste demaniali, la cui cessione si riconosca necessaria per soddisfare esigenze locali di abitazione o di industria, sempre che tali alienazioni non riescano di pregiudizio alla foresta.

Art. 2.

La facoltà di alienazione di cui all'articolo 1 sarà accordata, volta per volta, con decreto Reale motivato, su proposta del Ministro di agricoltura udito il Consiglio per l'agricoltura.

Art. 3.

Il ricavato dalle vendite dei fondi di cui all'artic. 1 sarà reimpiegato nell'acquisto di altri fondi, di cui all'articolo 10, lettere *d*) e *e*) della legge 2 giugno 1910, n. 277, sul demanio forestale.

Art. 4.

Il comma *e*) dell'articolo 16 della legge 2 giugno 1910, n. 277, è così modificato:

« *e*) il ricavato di alienazioni di terreni del Demanio forestale, autorizzate a norma di legge, e qualunque altro introito riguardante la gestione e la finalità dell'Azienda ».

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE CAPITANI D'ARZAGO — FEDERZONI — OVIGLIO — DE STEFANI — DIAZ — THAON DI REVEL — CARNAZZA — TEOFILO ROSSI — CAVAZZONI — DI CESARO' — GIURIATI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Numero d'ordine	Foresta o tenuta	Provincia	Comune	Suscettibile della coltura agraria: boschi ha.	Suscettibile della coltura agraria: nudi, pascolivi, ecc. ha.	*Annotazioni*
1	Annone Veneto	Venezia	Annone	316	—	Le superfici di contro dovranno subire qualche variante. Cioè, potrà darsi che si debbono escludere degli appezzamenti per dare alla restante proprietà dell'azienda dei confini regolari, non troppo spezzati, ecc. come potrà darsi che per lo stesso fine si debbano aggiungere degli appezzamenti o frazioni di appezzamenti ora esclusi. Ciò non può essere stabilito che sopraluogo
2	Bocche di Po	Rovigo	diversi	—	1410	
3	Pioppeto di Bagnara	Ravenna	Bagnara	—	4	
4	Isole di Po	Reggio Emilia	Brescello	—	12	
5	Isole di Po e Ticino	Pavia	Mozzanino Zerbolò Zelada	—	13	
6	Castagneti di Ferriere	Piacenza	Ferriere	—	8	
7	Piccoli appezzamenti staccati della foresta Anfo	Brescia	Anfo	—	18	
8	Foresta di Cecina: San Lorenzo: S. Giovanni Campo del Tenente Casetta ex-strada della Fagiolaia	Pisa Pisa Pisa Pisa	Volterra Cecina Montescudaio Riparbella	130 — — —	50 0.90 2.60 0.10	
9	Foresta di Follonica: Spianata di Valle Coltivi di Follonica, di Valpiana, di Montioni, di San Lorenzo, di Calzalunga, di Pian d'Alma	Grosseto Pisa	Follonica Massa Marittima Gavorrano Suvereto	240	960	
10	Assisi	Perugia	Assisi e Valfabbrica	343	92	
11	Fondo Rocca, Collecito, Fosso della Strega, Impregnano, Mezzamorra, Montecasale, Montescuro, Porta Passerana, Peschio, Ulimeto	Roma	diversi	—	30	
12	Foresta Valle Leggieri: Monte Carbone 1 e 2 Valle Stesia Cannavale	Caserta	Dragoni	5	—	
13	Rianale	Caserta	Tora e Piccilli	—	0.23	
14	Scavolello	Napoli	Ottaiano	—	2	
15	Arena, Boiano, Bosco Brassicale, Castello, Cersolla, Colla, Chiamarano, Niespolo, ed altri	Avellino	Cassano, Serino, Monteforte, ed altri	—	8	
16	Terzo di Mezzo	Avellino	Vallate	—	118	
17	Fondo Carriello (Difesa soprana)	Salerno	Trentinara	—	0.60	
18	Terre comuni della foresta di Ficuzza	Palermo	Corleone	—	23	
19	Santu Marcu	Sassari	Loculi	—	422	
			Totale	1034	3174.43	
				4208.43		

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'agricoltura: DE CAPITANI D'ARZAGO.

Regio decreto 11 marzo 1923, n. 531, che sopprime nei Regi licei ginnasi, le sezioni moderne, istituite con la legge 21 luglio 1911, n. 860.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n 1601;
Veduta la legge 21 luglio 1911, n. 860;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Coll'inizio dell'anno scolastico 1923-924 sono soppresse nei ginnasi e nei licei le sezioni moderne previste dalla legge 21 luglio 1911, n. 860, il cui titolo I è abrogato.

Art. 2.

Gli alunni attualmente inscritti a dette sezioni saranno per l'anno scolastico 1923-924 iscritti nel Ginnasio o Licei alla classe corrispondente a quella a cui avrebbero dovuto appartenere nelle sezioni stesse, e saranno sino al termine della scuola secondaria dispensati dallo studio del greco. Tale dispensa non è ammessa per coloro che dovessero ripetere la quarta classe ginnasiale.

Previo esito favorevole di uno speciale esame scritto ed orale sul programma di greco delle classi precedenti e sotto l'osservanza degli obblighi scolastici comuni a tutte le discipline, è data facoltà ad un alunno di seguire nella classe a cui appartiene l'insegnamento del greco, a cui, secondo le norme precedenti, non sia obbligato.

Nella terza classe liceale e per gli alunni provenienti dalle sezioni moderne, non obbligati o non ammessi, secondo le norme precedenti, allo studio del greco sarà tenuto un corso di cultura greca, di due ore settimanali, da affidarsi dal Ministero ad uno degli insegnanti dell'Istituto, sentito il preside. Tale corso sarà materia i esame.

Art. 3.

Per gli alunni della 2ª classe liceale nell'anno scolastico 1923-924, i quali provengano dalla sezione moderna, gli insegnamenti di filosofia e di storia naturale comprenderanno le parti prescritte dal R. D. 20 ottobre 1894, n. 512, per le classi prima e seconda e saranno impartiti in 3 ore settimanali Per gli alunni della terza classe liceale nell'anno scolastico 1923-924, i quali provengano dalla sezione moderna, i detti insegnamenti saranno impartiti nell'orario e secondo i programmi prescritti dal R. D. 28 settembre 1913, numero 1218.

Art. 4.

Non hanno luogo gli insegnamenti previsti nell'art. 3 e nell'ultimo comma dell'art. 2 quando gli alunni a cui dovrebbero impartirsi siano nell'Istituto meno di dieci.

Art. 5.

Gli alunni che compiranno i loro studi secondari a norma del presente decreto saranno ammessi nelle Università e negli Istituti superiori alle stesse condizioni degli alunni che li abbiano compiuti sui programmi del Liceo comune, salva la disposizione dell'art. 6 del regolamento speciale per la Facoltà di lettere e filosofia approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 808.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
GENTILE

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 marzo 1923, n. 565, che abolisce le ispezioni obbligatorie per la promovibilità dei capi d'Istituto e dei professori straordinari delle R. Scuole medie e normali ed abroga il 2° e 3° comma dell'art. 3 della legge 16 luglio 1914, n. 679

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA

Veduta la legge 8 aprile 1906, n. 142;
Veduta la legge 16 luglio 1914, n. 679;
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ferma rimanendo la facoltà del Ministro dell'istruzione pubblica di ordinare ispezioni al fine di accertare l'andamento didattico e disciplinare delle Scuole medie e normali e per giudicare l'opera dei capi di Istituto e degli insegnanti delle Scuole medesime, sono abolite le ispezioni obbligatorie, di cui agli articoli 3 e 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142, ed all'art. 13 della legge 16 luglio 1914, n. 679.

I capi d'Istituto incaricati, compiuto il triennio di prova, saranno nominati effettivi in base alle relazioni annuali dei RR. provveditori agli studi, ai giudizi risultanti dalle tabelle informative ed alle eventuali ispezioni disposte dal Ministro della istruzione pubblica.

Gli insegnanti straordinari, alla scadenza del periodo triennale di prova, saranno nominati ordinari, in base alle relazioni annuali che dovranno essere compilate dal capo d'Istituto e sottoposte al parere del R. provveditore agli studi. Il Ministro si varrà, inoltre, a tali effetti, di ogni altro sicuro elemento di giudizio, comprese le tabelle informative.

Il precedente comma è applicabile anche nei casi in cui si tratti di giudicare della conferma definitiva del passaggio degli insegnanti ordinari da uno ad altro ruolo.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo non sono applicabili ai capi d'Istituto ed agli insegnanti delle scuole medie e normali pareggiate, nei riguardi dei quali restano in vigore le disposizioni fino ad oggi applicate.

Art. 3.

E' abrogato il secondo ed il terzo comma dell'art. 3 della legge 16 luglio 1914, n. 679.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 marzo 1923, n. 566, che stabilisce la competenza a decidere sui ricorsi contro i provvedimenti relativi alle nomine provvisorie, alle supplenze, ai congedi, alle aspettative alle assegnazioni di classi, ai certificati di servizio ed allo stato giuridico ed economico dei maestri elementari.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduta la legge 4 giugno 1911, n. 487;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I provvedimenti dell'autorità scolastica riguardanti le nomine provvisorie e le supplenze, i congedi e le aspettative, le assegnazioni di classi e i certificati di servizio dei maestri elementari sono definitivi.

Art. 2.

Contro ogni altro provvedimento della stessa autorità scolastica, riguardante lo stato giuridico ed economico dei maestri elementari, è ammesso, entro il termine di trenta giorni, il ricorso al Ministro della istruzione pubblica.

Sui ricorsi contro i trasferimenti d'ufficio, i licenziamenti per motivi didattici e per infermità e la decadenza dal posto, e contro le punizioni disciplinari del licenziamento, della deposizione e dell'interdizione, la decisione del Ministro deve essere preceduta dal parere della sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione primaria e popolare.

Contro i provvedimenti disciplinari portanti pena diversa dal licenziamento, dalla deposizione e dalla interdizione non è ammesso ricorso che per soli motivi di violazione di legge, incompetenza od eccesso di potere.

Art. 3.

Il termine per la presentazione del ricorso decorre, per le persone e per gli enti direttamente interessati, dal giorno della notificazione ad essi fatta in forma amministrativa della deliberazione dell'autorità scolastica; in tutti gli altri casi, dal giorno dell'affissione all'albo, la quale si compie mediante il deposito dell'atto per quindici giorni nell'ufficio scolastico a disposizione degli interessati e mediante la simultanea pubblicazione di un avviso all'albo dell'ufficio stesso.

Il ricorso dev'essere presentato al R. Provveditore agli studi e sarà depositato e pubblicato all'albo nei modi indicati nel comma precedente per l'affissione delle deliberazioni.

Il deposito e la pubblicazione all'albo avranno, a tutti gli effetti di legge, valore di notificazione agli interessati.

Ai ricorsi che pervengano direttamente al Ministero non sarà dato alcun seguito.

Art. 4.

I ricorsi già presentati ai Regi provveditori o al Ministero alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* saranno decisi dal Ministero in conformità delle norme dettate dal presente decreto.

Art. 5.

Gli articoli 7 e 52 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono abrogati.

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Scioglimento di Consigli comunali e proroghe di poteri.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re in udienza del 4 febbraio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cisterna (Roma).

SIRE!

L'amministrazione comunale di Cisterna di Roma riuscì originariamente costituita di tre gruppi di forze pressochè equivalenti, due dei quali in un primo periodo poterono, sebbene a stento, accordarsi per la costituzione di una maggioranza, che spiegò, tuttavia, assai scarsa attività a tutela degli interessi del Comune.

Competizioni personali e deplorevoli compromessi capovolsero però successivamente la composizione della maggioranza consigliare a causa dell'improvviso mutamento di fede politica dei numerosi consiglieri.

La gestione dell'azienda, già deficiente, rimase priva di ogni criterio direttivo, sicchè una inchiesta recentemente eseguita ha potuto accertare numerose e notevoli irregolarità amministrative, una preoccupante situazione finanziaria, un colpevole sperpero del pubblico denaro ed un grave disordine nei servizi.

Tutto ciò ha provocato nella popolazione un vivace movimento di reazione ed è causa di continui incidenti, che fanno temere il verificarsi di gravi turbamenti nell'ordine pubblico, che poterono sin qui essere a stento contenuti dall'opera di un commissario prefettizio appositamente inviato sopraluogo.

Per assicurare ad un tempo la pubblica tranquillità ed il razionale riassetto della civica azienda, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede, appunto, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri.

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cisterna in provincia Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Gioia cav. dott. Angelo è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza dell'11 marzo 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Palazzolo Acreide (Siracusa).

SIRE!

In seguito a sanguinosi incidenti avvenuti nel comune di Palazzolo Acreide fra partigiani e avversa i dell'Amministrazione comunale, questa ha rassegnato le dimissioni rendendo necessario assicurare la continuità dei servizi a mezzo di un commissario prefettizio. Con sommarie indagini quest i ha rilevato un deplorevole disordine nei pubblici servizi, quasi tutti gestiti irregolarmente in economia con grave onere per la finanza del Comune; i proventi del dazio sono stati inoltre indebitamente erogati per pagamento di spese con buoni provvisori, in base ai quali è stato anche erogato l'ammontare di un mutuo cambiario irregolarmente contratto e mai versato nella Cassa comunale; la fornitura gratuita dei medicinali è stata consentita con ingiustificata larghezza; amministratori erano direttamente e indirettamente interessati in appalti o servizi del Comune; nessun rendiconto è stato presentato per la gestione annonaria.

E perciò, mentre la situazione dell'ordine pubblico non consente la convocazione di nuovi Comizi elettorali a breve scadenza, dato il perdurare dell'eccitamento degli animi e dello stato di tensione fra i partiti in contrasto, occorre munire il commissario di maggiori poteri che gli consentano di provvedere efficacemente al riassetto della civica azienda, mediante lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente conversione in Regio del predetto commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, è sciolto.

Art. 2.

Il signor prof. Giovanni Floridia, è nominato commis-

sario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza dell'11 febbraio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Como.

SIRE!

Avendo nel dicembre scorso 37 consiglieri comunali di Como sui 40 assegnati per legge, presentato le dimissioni per il mutato atteggiamento della pubblica opinione dopo gli ultimi avvenimenti politici, il prefetto dovette affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione civica azienda.

Non ravvisandosi l'opportunità, attese le condizioni attuali dello spirito pubblico, di indire subito le elezioni per la ricostituzione di una nuova rappresentanza ordinaria, mentre nell'interesse dell'Ente e dei servizi, occorre conferire, frattanto, poteri più ampi all'amministratore straordinario perchè possa provvedere adeguatamente su taluni importanti affari in corso, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Como è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Perugino Bartoli è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 1° febbraio 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castelforte (Caserta).

SIRE!

Per dimissioni antiche e recenti di alcuni consiglieri, per il persistente e deliberato assenteismo di altri, il Consiglio comunale di Castelforte non è più in condizioni di funzionare regolarmente.

Il disagio di tale situazione, che danneggia notevolmente gli interessi della civica azienda, ha la sua origine nelle vivaci competizioni fra i partiti locali, che, accentuatesi recentemente, hanno profondamente turbato le condizioni dello spirito pubblico provocando incidenti che finora non hanno avuto serie ripercussioni sull'ordine pubblico per l'azione pacificatrice tempestivamente spiegata dall'autorità politica.

Il perdurare nell'attuale situazione mantiene, tuttavia, il timore di gravi incidenti, e perciò, mentre è necessario assicurare all'Ente un'amministrazione che ne assicuri le normali funzionalità, ragioni di ordine pubblico richiedono lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un R. commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castelforte in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Seneci avv. Umberto, è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 15 marzo 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Grezzago (Milano).

SIRE!

Il funzionamento anormale dell'Amministrazione comunale di

Grezzago ed i criteri gravemente dannosi agli interessi della popolazione seguiti nella trattazione di problemi di vitale interesse, hanno creato nel Comune una situazione sommamente pericolosa nei riguardi dell'ordine pubblico

A vivissimo fermento hanno dato luogo la mancata sistemazione del servizio di segreteria, i provvedimenti adottati in ordine al servizio medico, e, particolarmente, la sospensione completa del servizio di distribuzione dell'acqua potabile dell'unico pozzo locale, avvenuta per inconsulti provvedimenti dell'Amministrazione, in seguito ai quali le dimostrazioni ed i reclami hanno assunto una forma così preoccupante da indurre il prefetto alla nomina di un commissario con l'incarico di sostituirsi all'Amministrazione negli atti della normale gestione della civica azienda, al fini di eliminare il manifesto ed imminente pericolo di turbamenti dell'ordine pubblico.

Poichè l'anormale situazione dello spirito pubblico non consente la reintegrazione in carica degli attuali amministratori, si rende indispensabile, per ragioni di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede, appunto, lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Grezzago, in provincia di Milano, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Lozza Andrea è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'11 gennaio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sonnino (Roma).

SIRE!

L'ostilità della popolazione per l'indirizzo fazioso e partigiano impresso all'Amministrazione e le mutate condizioni dello spirito pubblico indussero nel settembre scorso il sindaco, la Giunta e vari consiglieri del comune di Sonnino a rassegnare le dimissioni, di guisa che, trovandosi il Consiglio ridotto a 5 soli componenti sui 20 assegnati per legge la provvisoria gestione della civica azienda dovette essere affidata ad un commissario prefettizio.

Gli accertamenti dal commissario stesso eseguiti hanno messo in luce il profondo dissesto della finanza municipale, l'abbandono dei pubblici servizi e particolarmente di quello dell'approvvigionamento idrico, che ad ogni estate è causa di gravi preoccupazioni.

Le condizioni dello spirito pubblico non consentono la sollecita convocazione dei comizi per la ricostituzione della normale rappresentanza; e poichè è necessario, d'altro lato, munire lo straordinario amministratore di adeguati poteri per porlo in grado di risolvere alcuni importanti problemi, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conversione in Regio del commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sonnino, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. rag. Nazzareno Sinni è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 25 febbraio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Casciano Pieris (Trieste).

SIRE!

L'Amministrazione comunale di San Casciano Pieris, sorta dalle elezioni del gennaio 1922, per i sistemi seguiti nella gestione della civica azienda ha dato luogo a vive rimostranze ed a lagnanze da parte della popolazione. Un'inchiesta recentemente eseguita ha rilevato notevoli irregolarità ed abusi, particolarmente nel servizio di contabilità, non essendosi tenute le scritture obbligatorie, per modo che riesce difficilissimo accertare l'esatta situazione finanziaria del Comune, che gli stessi ammi-

nistratori dovettero tuttavia riconoscere gravemente dissestata.

Gli uffici sono in deplorevole disordine; i pubblici servizi sono in istato di abbandono; indebiti compensi sono stati assegnati ad amministratori.

Tutto ciò ha provocato nella popolazione un vivo fermento, per il grave pregiudizio che ne deriva alla civica azienda, e le manifestazioni di malcontento minacciano ora di degenerare in gravi perturbamenti. Prevalenti ragioni di ordine pubblico richiedono perciò lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un R. commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Casciano Pieris, in provincia di Trieste, è sciolto.

Art 2.

Il signor Cosimini cav. Antonio è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re in udienza dell'11 marzo 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Santo Stefano Magra (Genova).

SIRE!

Dovendosi attendere prima di indire le nuove elezioni nel comune di Santo Stefano Magra, che siano definiti alcuni importanti affari di amministrazione tuttora in corso e che venga inoltre provveduto in merito alla deliberata mutazione della rappresentanza elettiva in base agli articoli 57, 123 e 178 della legge comunale e provinciale, mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario per il Comune suddetto.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data del 16 novembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Santo Stefano Magra, in provincia di Genova;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Santo Stefano Magra, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 18 marzo 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Davoli (Catanzaro).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario del comune di Davoli, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 25 novembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Davoli in provincia di Catanzaro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Davoli è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 15 marzo 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Caravaggio (Bergamo).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo

schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Caravaggio, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e ravvisandosi d'altronde l'opportunità, attesa la situazione dei partiti locali, di rimandare per qualche tempo le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dall'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 21 dicembre 1922 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Caravaggio in provincia di Bergamo;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Caravaggio, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 18 marzo 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Leonforte (Catania).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Leonforte, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non ravvisandosi d'altronde opportuno attesa la situazione locale, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 10 dicembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Leonforte, in provincia di Catania;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Leonforte è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Decreto Ministeriale che nomina il Collegio dei sindaci della Banca italiana di sconto in liquidazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO
COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 533, contenente modificazioni all'art. 1 del R. decreto-legge 13 marzo 1922, n. 289;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci della Banca italiana di sconto in liquidazione è così costituito:

Sindaci effettivi: Boncinelli prof. rag. Ettore - Donvito rag. Pietro - Lalia rag. Antonino - Rosboch prof. dott. Ettore - Sandrini on. avv. Amedeo.

Sindaci supplenti: Aliata rag. Mario - Fassa avv. Cesare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 25 marzo 1923.

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI
Il Ministro per l'industria e il commercio
TEOFILO ROSSI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 27 marzo 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	134 77	Dinari	—
Londra	95 27	Corone jugoslave	—
Svizzera	374 87	Belgio	116 50
Spagna	313 60	Olanda	8 —
Berlino	0 10	Pesos oro	—
Vienna	0 03	Pesos carta	—
Praga	61 —	New York	20 27
Oro	391 11		

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	77 45	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	87 50	—

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n 50, dall'11 al 17 dicembre 1922

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Aquila degli Ab.	Sulmona	—	1	—	1
Belluno	Feltre	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	2	—	2
Catania	Acireale	—	1	—	1
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
Foggia (*a*)	Bovino	1	—	1	—
»	S n Severo	2	—	4	—
Girgenti (*a*)	Girgenti	1	—	1	—
Novara	Novara	—	2	—	2
Parma	Parma	—	1	—	1
Pavia	Mortara	—	1	—	1
Potenza	Potenza	1	—	2	—
Reggio Calabria	Gerace Marina	1	—	2	—
Roma (*a*)	Roma	1	—	1	—
Torino	Torino	—	2	—	2
Verona	Verona	—	1	—	1
		7	13	11	13
	Carbonchio sintomatico				
Arezzo	Arezzo	1	—	1	—
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Modena	Mirandola	1	—	2	1
Siracusa	Noto	—	1	—	1
Torino	Torino	—	4	—	4
Verona	Verona	—	1	—	1
		2	7	3	8
	Afta epizootica.				
Alessandria	Acqui	1	—	1	—
»	Alessandria	3	1	3	3
»	Asti	—	2	—	2
»	Casale Monferrato	5	3	6	3
»	Novi Ligure	3	—	3	—
»	Tortona	—	1	—	1
	Segue *Afta epizootica.*				
Arezzo	Arezzo	2	—	2	—
Bari delle Puglie	Altamura	—	1	—	2
Belluno	Belluno	1	1	1	3
»	Feltre	1	—	6	2
Bergamo	**Bergamo**	4	2	6	2
»	**Treviglio**	5	4	11	6
Bo ogna	**Bologna**	3	1	5	1
»	**Vergato**	—	1	—	1
Brescia	**Breno**	1	—	1	3
»	**Brescia**	19	3	42	16
»	Chiari	6	3	8	6
»	**Verolanuova**	7	1	10	2
Como (*a*)	Como	3	1	4	1
»	Lecco	6	5	6	8
»	**Varese**	1	—	1	—
Cremona	**Casalmaggiore**	4	—	8	2
»	**Crema**	3	3	4	3
»	Cremona	5	2	6	4
Cuneo	**Alba**	—	1	—	1
»	**Saluzzo**	1	—	1	—
Ferrara (*a*)	Cento	2	—	2	1
»	Comacchio	1	—	1	—
»	**Ferrara**	4	—	6	4
Firenze	Firenze	2	3	2	4
»	San Miniato	—	1	—	1
Genova	**Genova**	3	—	6	—
Livorno (*a*)	Portoferraio	—	1	—	2
Lucca	**Lucca**	3	1	7	4
Mantova	**Mantova**	8	4	10	7
Milano	**Abbiategrasso**	4	1	10	1
»	**Gallarate**	2	—	3	—
»	**Lodi**	5	7	7	10
»	**Milano**	2	3	2	3
»	**Monza**	1	1	1	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica*.					
Modena	Mirandola	2	1	4	3
Napoli (*a*)	Castellammare di S.	—	1	—	1
Novara	Biella	3	1	3	2
»	Novara	6	4	19	11
»	Pallanza	2	1	2	1
»	Varallo	1	—	1	—
»	Vercelli	4	3	6	3
Padova (*a*)	Padova	6	5	7	5
Palermo	Termini Imerese	1	—	4	—
Parma	Borgo S. Donnino	3	1	3	1
»	Parma	2	2	2	2
Pavia	Mortara	1	5	1	8
»	Pavia	7	2	10	8
»	Voghera	1	5	1	7
Perugia	Orvieto	—	1	—	2
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	—	5	—	9
»	Piacenza	—	4	—	4
Pisa	Pisa	3	2	4	6
»	Volterra	2	—	2	2
Porto Maurizio	Porto Maurizio	—	1	—	1
Ravenna	Ravenna	1	—	1	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	1	—	1	—
Reggio Emilia	Guastalla	1	—	1	—
»	Reggio Emilia	—	1	—	2
Roma (*a*)	Civitavecchia	—	1	—	1
»	Roma	1	1	3	3
»	Velletri	1	—	1	—
Rovigo	Adria	1	—	1	—
»	Rovigo	1	—	2	—
Salerno	Salerno	1	—	1	—
Siena	Montepulciano	1	1	1	1
»	Siena	2	—	3	—
Torino	Ivrea	1	—	1	—
»	Pinerolo	1	—	1	—
»	Torino	1	—	2	—
Treviso	Treviso	—	2	—	2
Venezia	Venezia	4	2	5	2
Verona	Verona	5	4	9	7
Vicenza	Vicenza	1	1	1	1
		189	115	295	205

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Malattie infettive dei suini.					
Aquila degli Abr.	Aquila	1	—	4	—
Arezzo	Arezzo	1	—	26	1
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	4	—
Bologna	Bologna	2	1	2	1
Campobasso	Campobasso	—	1	—	2
»	Larino	—	1	—	1
Ferrara (*a*)	Ferrara	1	—	5	—
Foggia (*a*)	Bovino	1	—	1	—
»	San Severo	2	—	2	—
Forlì	Cesena	1	—	7	—
»	Rimini	1	—	1	—
Macerata	Macerata	—	1	—	1
Perugia	Perugia	—	1	—	1
Potenza	Melfi	3	—	6	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
Roma (*a*)	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	1	—	1	—
Siena	Siena	4	—	15	1
		21	5	76	8
Farcino criptococcico.					
Avellino	Avellino	1	—	2	—
Bari delle Puglie	Bari	2	—	2	—
»	Barletta	2	—	2	—
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
»	Isernia	1	—	1	—
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Girgenti (*a*)	Girgenti	4	—	8	—
Messina	Messina	1	—	3	—
Napoli (*a*)	Casoria	2	—	4	—
»	Castellammare di S.	1	1	3	1
»	Napoli	5	—	22	—
»	Pozzuoli	1	1	1	1
Palermo	Palermo	1	—	76	—
Porto Maurizio	Porto Maurizio	—	1	—	1
Salerno	Sala Consilina	1	—	3	—
»	Salerno	3	—	3	—
		26	4	131	4

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Rabbia					
Alessandria	Acqui	—	1	—	1
»	Asti	—	1	—	1
Ancona	Ancona	1	—	1	—
Ascoli Piceno (a)	Ascoli Piceno	—	1	—	1
»	Fermo	—	1	—	1
Bari delle Pug. (b)	Bari	3	—	4	1
Brescia	Brescia	—	1	—	1
»	Chiari	—	1	—	1
Girgenti (a)	Bivona	—	1	—	1
»	Sciacca	1	—	1	—
Macerata	Macerata	—	2	—	2
Napoli (a)	Casoria	—	1	—	1
»	Napoli	1	—	1	2
Palermo	Palermo	1	—	2	—
Ravenna (b)	Faenza	1	—	2	—
Roma (a)	Roma	—	1	—	1
Venezia (b)	Venezia	1	—	1	—
Verona	Verona	—	1	—	1
		9	12	12	15
Rogna.					
Aquila degli Abr.	Aquila	2	—	3	—
»	Avezzano	1	—	2	—
»	Sulmona	1	—	1	—
Belluno	Belluno	1	—	7	4
»	Feltre	—	1	—	1
Foggia (a)	Bovino	3	—	11	—
»	San Severo	2	—	4	—
Massa e Carrara	Massa	1	—	1	—
Perugia	Foligno	1	—	5	—
Potenza	Matera	—	1	—	1
»	Melfi	1	—	1	—
Roma (a)	Roma	2	1	5	1
Salerno	Campagna	1	—	1	—
		16	3	41	7
Morbo coitale maligno.					
Bergamo	Treviglio	2	—	4	—
Massa e Carrara	Massa	1	—	1	—
		3	—	5	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Morva.					
Benevento	Benevento	—	1	—	1
Genova	Spezia	—	1	—	1
Napoli (a)	Napoli	1	—	2	—
Rovigo	Rovigo	1	—	1	—
Salerno	Salerno	1	—	1	—
		3	2	4	2
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Aquila degli A.	Sulmona	1	—	1	—
Roma (a)	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	1	—	1	—
		3	—	3	—
Vaiuolo ovino.					
Aquila degli Abr	Aquila	5	—	9	—
»	Avezzano	6	1	31	2
Avellino	Sant'Angelo dei L.	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Barletta	2	—	4	—
Campobasso	Campobasso	2	—	4	—
»	Isernia	1	—	3	—
»	Larino	1	—	1	—
Foggia (a)	Bovino	3	—	9	—
»	Foggia	6	—	14	—
»	San Severo	4	—	9	—
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
»	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	1	—	1	—
Roma (a	Roma	1	—	5	—
»	Velletri	1	—	1	—
		36	1	94	2
Influenza del cavallo					
Girgenti (a)	Girgenti	1	—	2	—
Aborto epizootico.					
Modena	Modena	1	—	2	1
Tubercolosi bovina.					
Macerata	Macerata	—	1	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Colera dei polli.					
Ferrara (a)	Ferrara	—	1	—	2
Foggia (a)	San Severo	1	—	1	—
Macerata	Macerata	—	1	—	1
Messina	Castroreale	1	—	4	2
Modena	Modena	—	1	—	1
Reggio Calabria	Palmi	1	—	2	—
Teramo	Teramo	—	1	—	5
		3	4	7	11

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	15	20	24
Carbonchio sintomatico	6	9	11
Afta epizootica	40	304	500
Malattie infettive dei suini	14	26	84
Morva	5	5	6
Farcino criptococcico	10	30	135
Rabbia	13	21	27
Rogna	8	19	48
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	2	3	3
Vaiuolo ovino	7	37	96
Morbo coitale maligno	2	3	5
Influenza del cavallo	1	1	2
Tubercolosi bovina	1	1	1
Aborto epizootico	1	1	3
Colera dei polli	7	7	18

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(b) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 4 al 10 dicembre 1922.

COMMISSARIATO generale civile	DISTRETTO politico	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Venezia Giulia	Gorizia	—	1	—	1
»	Sesana	—	1	—	1
		—	2	—	2
Carbonchio sintomatico.					
Venezia Trident.	Silandro	—	1	—	1
Afta epizootica.					
Venezia Giulia	Gorizia	4	3	9	3
»	Gradisca	7	—	13	—
»	Pola	1	—	5	—
»	Postumia	1	—	10	1
»	Trieste	—	1	—	1
Venezia Trident.	Tione	1	—	1	1
		14	4	38	6
Malattie infettive dei suini.					
Venezia Giulia	Parenzo	—	2	—	2
Venezia Trident.	Merano	—	1	—	1
»	Silandro	—	1	—	1
		—	4	—	4
Rabbia.					
Venezia Trident.	Bolzano	—	1	—	1
Rogna					
Venezia Giulia	Capodistria	1	—	1	—
»	Pisino	1	—	1	—
Venezia Trident.	Bressanone	—	1	—	1
»	Silandro	—	1	—	1
		2	2	2	2
Colera dei polli.					
Zara	Zara	—	1	—	2

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle stalle
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	2	2	2
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Afta epizootica	6	18	44
Malattie infettive dei suini	3	4	4
Rogna	1	1	1
Rabbia	4	4	4
Colera dei polli	1	1	1

MINISTERO DELLE FINANZE

SEGRETARIATO GENERALE — DIVISIONE III

Avviso di concorso. — A tutto il giorno 13 aprile 1923 è aperto il concorso fra commessi di carriera del lotto pel conferimento dei sotto indicati banchi:

NUMERO E SEDE di ciascun banco		COLLETTORIE che ne dipendono		PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso								Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del banco	Periodo minimo di servizio stabile per poter ultimente concorrere
				RISCOSSIONI				AGGI					
				Esercizi				Esercizi					
Numero	COMUNE Provincia e Compartimento	SEDE	Riscossione media in base all'ultimo triennio	1919-20	1920-21	1921-22	Media	1919-20	1920-21	1921-22	Media		
	Primo esperimento.												
143	Canelli (Alessandria) — Compartimento Torino	Calosso Cossano Belbo S. Stefano Belbo	* * 4781	17628	26480	38629	27579	3144	4342	5747	4412	1595	Anni 15
34	Sancasciano (Firenze) — Id. Firenze	Greve Mercatale Tavernelle	6411 2747 2876	15372	22827	43446	27215	2805	3867	6210	4294	1570	» 15
168	Francavilla a Mare (Chieti) — Bari	—	—	13466	23804	34889	24053	2510	3994	5337	3950	1390	» 15
150	Ascoli Satriano (Foggia — Id. Bari	—	—	14508	25160	31744	23804	2676	4170	4992	3946	1375	» 15
243	Montecchio (Reggio Emilia) — Id. Firenze	—	—	13896	25287	32253	23812	2584	4187	5046	3939	1375	» 15
307	Casaluce (Caserta) — Id. Napoli	—	—	15712	21419	31221	22784	2857	3684	4934	3825	1315	» 15
174	Fossombrone (Pesaro) — Id. Roma	Urbania S. Angelo in Vado	3525 *	14388	22204	22175	19589	2658	3786	3786	3408	1130	» 10
94	Bagni S. Giuliano (Pisa) — Id. Firenze	Pontasserchio (Nuova istituzione) Vecchiano	— *	13324	18516	26471	19437	2498	3277	4341	3372	1125	» 10
216	Gardone (Brescia) — Id. Milano	—	—	10932	17854	21431	17740	2139	3178	4076	3131	1025	» 10
125	Chiusi (Siena) — Id. Firenze	Abbadia S. Salvatore Sarteano	* 5335	13771	17808	20144	17241	2565	3171	3516	3084	995	» 10
88	Codroipo (Udine) — Id. Venezia	—	—	10505	15293	19424	15074	2075	2793	3412	2760	870	» 10
88	Montefiascone (Roma) — Id. Roma.	Acquapendente Valentano	4966 *	9064	15453	19328	14616	1813	2818	3397	2676	845	» 10
299	Colorno (Parma) — Id. Milano	—	—	8959	1012	10501	12860	1791	2018	3424	2411	755	» 5
194	Agordo (Belluno) — Id. Venezia	—	—	4487	10850	12988	9775	897	2127	2598	1874	565	» 5
234	Catignano (Teramo) — Id. Roma	Alanno	*	3255	3408	4176	3613	651	681	834	722	210	» 2
	Banchi con aggio dalle L. 4500 alle L. 5500 assegnati alla categoria di commessi di carriera ai sensi dell'art. X del R. decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1520.												
353	Serradifalco (Caltanissetta) — Compartimento Palermo	Montedoro	4580	21138	29309	32902	28783	4037	4710	5119	4622	1660	Anni 15
61	Isola della Scala (Verona) — Id. Venezia	Bovolone Nogara	1920 1611	21255	30793	33428	28492	3663	4887	5175	4575	1645	» 15
234	Avezzano (Aquila) — Id. Roma	—	—	17536	31180	35863	28193	3130	4929	5444	4501	1630	» 15

* Le collettorie con asterisco s'intendono chiuse temporaneamente.

Un settimo della parte eccedente le L. 2000 dell'aggio lordo annualmente liquidato sarà attribuito alla Cassa sovvenzioni (art. XII del R. decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1520; sull'intero ammontare dello stesso aggio lordo sarà trattenuto il 3 per cento a favore del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (art 25 del regolamento 30 maggio 1907, n. 394).

Il concessionario ha, fra gli altri, l'obbligo dell'esercizio personale.

Le domande, redatte in carta da bollo da lire una, distintamente per ogni banco, dovranno pervenire od essere presentate alle Intendenze di finanza (Ufficio del lotto) sedi delle soppresse Direzioni compartimentali del lotto, da cui gli aspiranti dipendono, non più tardi del suindicato giorno 13 aprile 1923, durante l'orario d'ufficio.

Alle istanze saranno uniti i titoli di studio superiori alla licenza elementare ed eventualmente i documenti comprovanti il servizio prestato in altre Amministrazioni governative o la cooperazione alla repressione del lotto clandestino.

Le domande dovranno essere redatte secondo la seguente formula:

« Il sottoscritto (reggente, gerente o commesso del lotto) al Banco n. . . . . in . . . . chiede di essere ammesso al concorso indetto con avviso in data 1 marzo 1923 pel conseguimento del Banco n. . . . . . in . . . . ».

(Data e firma del richiedente).

Roma, 1° marzo 1923.

Il direttore capo della divisione III
A. Sepe.

* * *

Smarrimento di ricevute (2ª *pubblicazione*) (Elenco n. 27).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 62 — Data della ricevuta: 5 settembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Chieti — Intestazione della ricevuta: Di Federico Giovanni di Sabatino — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 2 — Ammontare della rendita L. 80 — Consolidato 5 %.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 235 — Data della ricevuta: 21 maggio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Perugia — Intestazione della ricevuta: Decio Tocchi fu Alessandro — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 2 — Ammontare della rendita L. 861 — Consolidato 3 50 %, con decorrenza 1° gennaio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 236 — Data della ricevuta: 21 maggio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Perugia — Intestazione della ricevuta: Decio Tocchi fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: nominativi n. 3 — Ammontare della rendita L. 105 — Consolidato 4,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1920.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore

Roma, 3 marzo 1923

Il direttore generale
GARBAZZI

* * *

Smarrimenti di ricevute (2ª *pubblicazione*). (El. n. 28).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3321 — Data della ricevuta: 18 gennaio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Bozzalla Carlo di Giovanni — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 6 — Ammontare della rendita L. 245 — Consolidato 3 50 % (1902) — Decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 68 — Data della ricevuta: 5 luglio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Saia Salvatore fu Loreto — Titoli del Debito pubblico: al portatore n. 6 — Ammontare della rendita L. 192,50 — Consolidato 3,50 % — Decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2519 — Data della ricevuta: 15 marzo 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Lorico Matteo fu Giovanni, per conto della Chiesa di Sant'Antonio Abbate (Monreale) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 105 — Consolidato 5 % — Decorrenza 1° gennaio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2864 — Data della ricevuta: 26 gennaio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: De Luca Reginaldo di Roberto — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 20 — Consolidato 5 % — Decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 48 — Data della ricevuta: 27 ottobre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Forlì — Intestazione della ricevuta: Casadei Renato fu Paolo, per conto della Banca credito romagnolo in Forlì — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 7 — Ammontare della rendita L. 164 50 — Consolidato 3,50 % — Decorrenza 1° luglio 1922.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 10 marzo 1923

Il direttore generale
GARBAZZI

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il decreto Ministeriale del 4 febbraio 1923, registrato alla Corte dei conti il 17 seguente, con cui fu bandito un concorso per il posto d'insegnante di lingua francese nella R. scuola mineraria di Caltanissetta;

DECRETA:

È prorogato al 15 aprile 1923 il termine per la presentazione al Ministero per l'agricoltura (Ispettorato centrale delle miniere) delle domande per l'ammissione al concorso per il posto d'insegnante titolare di lingua francese nella R. scuola mineraria di Caltanissetta con lo stipendio annuo iniziale di lire seimila, aumentabile ad ogni quinquennio di lire seicento, sino a raggiungere il limite massimo di lire diecimila e duecento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 10 marzo 1923.

Per il Ministro
CORGINI.

INSERZIONI

(3ª pubblicazione).

Società italiana per le Strade ferrate meridionali

Società anonima

SEDENTE IN FIRENZE

Capitale L. 240.000.000 interamente versato

Smarrimento di titoli nominativi

Si dichiara smarrito il titolo nominativo n. 1012 d'inscrizione per n. 50 azioni sociali godimento dal 1° gennaio 1921, emesso il 15 giugno 1921, a nome del sig. Testore cav. Sebastiano fu Giovanni, domiciliato a Lavriano, e si avverte chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della presente pubblicazione, senza che siano intervenute opposizioni o siano altri impedimenti, si farà luogo all'emissione di un nuovo titolo in sostituzione di quello smarrito, il quale rimarrà nullo e di nun valore.

Il direttore generale.

12095 — A pagamento.

PARODI e C.

Società anonima per il commercio del ferro

Capitale lire 250.000 — versato

SEDE IN GENOVA

Gli azionisti della Società anonima per il Commercio del ferro Parodi e C., sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 23 aprile 1923, alle ore 11, negli uffici della Società in Genova, via Ponte Reale n. 1/41, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di scioglimento anticipato della Società e deliberazioni relative.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni entro il giorno 19 aprile 1923, presso la cassa della Società in Spezia, o presso la Banca Falconi Castagnola Naef e C., pure di Spezia.

Se per mancanza di numero legale l'assemblea dovesse radunarsi in seconda convocazione, detta radunanza avrà luogo il successivo giorno 24 aprile 1923, alla stessa ora e nei medesimi locali.

Genova, 26 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12353 — A pagamento.

Società Esercizi ed Applicazioni Telefoniche

Anonima

Sede in Roma

Capitale L. 1.000.000 — interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 28 aprile, ore 16, nella sede degli uffici della Società in Roma, via dell'Umiltà n. 49, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Dimissioni del Consiglio d'amministrazione in carica ed elezione del nuovo Consiglio.
5. Determinazione dell'emolumento ai sindaci per l'anno 1922
6. Nomina del nuovo Collegio sindacale.
7. Variazione all'art. 1 dello statuto
8. Varie.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà essere fatto almeno cinque giorni prima nell'ufficio della Società in Roma, via dell'Umiltà n. 49, o presso la sede della Banca Zaccaria Pisa in Milano, via Verdi.

Roma, 28 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12374 — A pagamento

SOCIETA' ANONIMA « P. A. M. M. »

Avviso di convocazione

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 26 aprile 1923, alle ore 19, nella sede della Società in via Gregoriana, 12.

Ordine del giorno:

1. Discussione ed approvazione del bilancio udita la relazione dei sindaci.
2. Nomina dell'amministratore e dei sindaci.

Per poter intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno aver depositato le loro azioni nelle mani dell'Amministratore alla sede della Società al più tardi entro le ore 18 del giorno 26 aprile 1923.

L'amministratore.

12372 — A pagamento

Società telefonica delle Puglie

Anonima

SEDE IN BARI

Capitale L. 500.000 — interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 28 aprile 1923 alle ore 17,30, negli uffici della Società in Roma, via dell'Umiltà, 49, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Determinazione dell'emolumento ai sindaci.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.
5. Comunicazioni varie.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà essere fatto almeno cinque giorni prima nei locali dell'ufficio della Società in Roma, via dell'Umiltà, 49, o presso la Banca Zaccaria Pisa, in Milano, via Verdi.

Roma, 28 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12375 — A pagamento.

Società anonima immobiliare Piermarini

Sede in Milano

Capitale L. 10.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati a sensi di legge in assemblea generale straordinaria per il giorno 25 aprile 1923, alle ore 11, alla sede sociale, si dovrà discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale sociale e deliberazioni relative.
2. Modifica degli articoli 5 e 14 dello statuto sociale.
3. Nomine di amministratori.
4. Eventuali.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea potrà effettuarsi a tutto il 22 aprile 1923 presso la sede sociale.

Il Consiglio d'amministrazione

12379 — A pagamento.

Società anonima R. Subinaghi e C.

MILANO

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 14 aprile 1923, alle ore 13,30, nello studio del prof. rag. Pietro Pavesi, in foro Bonaparte n. 45, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Riduzione del numero dei consiglieri e conseguente modifica dell'art. 18 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i possessori di azioni al portatore dovranno effettuare il deposito a norma di statuto presso la sede sociale e presso le sedi di Milano ed Alessandria e presso la sede di Milano del Banco di Roma.

Il Consiglio d'amministrazione.

12380 — A pagamento.

" S. P. I. C. A. S. „

Società Prodotti Industriali Chimici Agrari Siciliani

ANONIMA PER AZIONI

Capitale Lire 5.000.000

Sede sociale: ROMA

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 18 aprile, alle ore 10, in Roma presso la Direzione centrale della Banca nazionale di credito in piazza Colonna, ed in seconda convocazione per il giorno 18 aprile stesso, alle ore 18, per discutere ed approvare il seguente

Ordine del giorno:

Modifiche allo statuto sociale (art. 18 e art. 22).

I depositi di azioni o certificati provvisori fatti per intervenire all'assemblea ordinaria del 31 marzo 1923 saranno fermi e validi per intervenire anche alla prima e seconda convocazione dell'assemblea di cui sopra.

Il Consiglio d'amministrazione.

12381 — A pagamento.

Società anonima cooperativa G. Mazzini

TIVOLI

Convocazione di assemblea straordinaria

I soci sono invitati ad intervenire all'assemblea straordinaria che sarà tenuta domenica, 15 aprile 1923, alle ore 14, in Tivoli Piazza Sant'Andrea, n. 26 (studio Pinongelli), per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Liquidazione della Società.
2. Nomina di un liquidatore.

Occorrendo l'assemblea si riunirà in seconda convocazione alle ore 15 dello stesso giorno, stesso luogo.

Tivoli, 27 marzo 1923.

Gli amministratori.

12383 — A pagamento

SOCIETA' ITALIANA dei forni elettrici e dell'elettrocarbonium

Anonima

SEDENTE IN ROMA

Capitale sociale L. 7.800.000
diviso in n. 520.000 azioni da L. 15 cadauna
di cui n. 260.000 emesse e versate

L'assemblea generale del 20 gennaio u. s. ha deliberato di ridurre il capitale sociale da L. 7.000.000 a L. 3.000.000 (riducendo il valore nominale di ciascuna azione da L. 35 a L. 15 e indi di aumentarlo a L. 7.800.000 mediante emissione alla pari di numero 320.000 azioni da L. 15 cadauna, di cui n. 260.000 da emettersi subito e le restanti successivamente, ma entro il 31 dicembre 1924, in una o più volte alle date che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio per dare esecuzione alla emissione della prime 260.000 nuove azioni, delle quali 60.000 sono state sottoscritte da portatori di buoni di preferenza, offre in opzione 200.000 azioni nuove ai portatori delle vecchie 200.000 azioni, i quali, per esercitarla, dovranno, entro il perentorio termine del 6 aprile p. v. presentare i titoli delle loro azioni presso la sede sociale, (via S. Marcello n. 24) accompagnati da una distinta da essi firmata, e sottoscrivere le nuove azioni, in ragione di un'azione nuova per ogni azione vecchia posseduta versandone contemporaneamente l'intero importo nella misura di L. 15, per azione, oltre l'interesse 5 0[0 dal 1° gennaio 1923 al giorno del versamento, contro rilascio dei corrispondenti certificati provvisori delle azioni sottoscritte

Le nuove azioni non optate entro il termine suindicato saranno assunte dal gruppo che ha garantito la emissione.

Tutte le nuove azioni avranno godimento dal 1° gennaio 1923.

Sulle vecchie azioni sarà apposta una stampiglia comprovante la esercitata opzione.

Roma, 29 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12382 — A pagamento.

Società Auto-trasporti - Roma

ANONIMA PER AZIONI

Capitale sociale L. 4.500 interamente versato

Sede in Roma

CONVOCAZIONE

di assemblea generale ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria e straordinaria che avrà luogo nella sede sociale, in via del Politeama, num. 15, il giorno 20 aprile 1923, alle ore 17, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e relativi provvedimenti.
4. Dimissioni del Consiglio di amministrazione.
5. Eventuale nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.
6. Nomina del Collegio sindacale per l'anno 1923.
7. Emolumento ai sindaci.

Parte straordinaria:

1. Proposta di messa in liquidazione della Società.
2. Eventuale nomina di uno o più liquidatori.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto presso il Banco di Roma, sede di Roma, tre giorni prima di quello della convocazione, ed il certificato di deposito dovrà presentarsi per prender parte all'assemblea.

Roma, 28 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12384 — A pagamento.

Società anonima per la condotta d'acqua potabile

BIELLA

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per domenica 15 aprile 1923, ore 10 in una sala del Municipio, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

Bilancio anno 1922 e assegnazione utili.

Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.

Nomina di 4 amministratori e di 3 sindaci scadenti.

Il Consiglio d'amministrazione.

12385 — A pagamento.

Società anonima cartiere " Pietro Miliani „

FABRIANO

Si avvertono i signori azionisti che il dividendo per l'esercizio 1922, sarà pagabile in L. 25, per azione, a far tempo dal 3 aprile p. v., presso la Banca commerciale italiana a Milano.

12387 — A pagamento.

Banca Transatlantica Italiana

Società anonima

MILANO

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria, nei locali sociali, via Torino, n. 45, ore 10 precise, del giorno 16 aprile 1923 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno.

1. Comunicazioni del Consiglio d'amministrazione
2. Proposta di messa in liquidazione della Società.
3. Nomina dei liquidatori.
4. Eventuali.

Nel caso che detta assemblea andasse deserta i signori azionisti sono convocati in seconda assemblea per il giorno successivo stessa ora e luogo.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni alla sede sociale almeno 5 giorni prima della convocata assemblea.

Milano, 26 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12386 — A pagamento.

Società anonima

Condominio del Palazzo Sersanti

SEDE IN IMOLA

Capitale L. 160.000 - interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 17 aprile prossimo, alle ore 11, in Imola (nel solito locale via Felice Orsini, n. 9, studio ing. Ulirri), per deliberare il seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina di 5 consiglieri.
2. Nomina dei sindaci.
3. Ripresentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.

Rendendosi necessaria l'assemblea di seconda convocazione, questa si adunerà nello stesso giorno e luogo alle ore 14.

Imola, 27 marzo 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
Il consigliere delegato più anziano
G. Remigio Ulirri.

12388 — A pagamento.

SAVONA SPORTIVA

Società anonima

SEDE IN SAVONA

CONVOCAZIONE

di assemblea straordinaria dei soci

I soci sono convocati in assemblea straordinaria che sarà tenuta nella sala della Fratellanza ginnastica per la sera del 12 aprile p. v., alle ore 20, in prima convocazione, ed alle ore 21, in seconda convocazione, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Esame della situazione finanziaria della Società.
2. Eventuali provvedimenti a termini dell'art. 146 del Cod. di comm. ed eventuale nomina di liquidatore.
3. Varie.

Savona, 22 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12392 — A pagamento.

Societa anonima per l'industria del gas

DESIO

Capitale sociale L. 40.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 15 aprile 1923 ed in eventuale seconda convocazione pel giorno 22 aprile 1923, alle ore 14, presso la sede della Società in Desio, via Gazometro n. 4, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
2. Nomina di due amministratori in sorruga di altrettanti scadenti per anzianità e rieleggibili.
3. Nomina dei sindaci.

Desio, 7 marzo 1923.

12391 — A pagamento.

Unione italiana fra consumatori di energia elettrica

MILANO

Anonima cooperativa a capitale illimitato

I signori soci sono convocati in assemblea nei locali in via M. Camperio (San Vicenzino) n. 4, il 13 aprile, alle ore 15, col seguente

Ordine del giorno:

a) Parte ordinaria:

1. Presentazione del bilancio al 31 marzo 1923 e deliberazioni relative.
2. Relazione del Consiglio.
3. Relazione dei sindaci.
4. Nomina del Collegio sindacale e determinazione del suo emolumento.

b) Parte straordinaria:

Determinazione circa la proroga o meno della Società che andrà a scadere il 15 aprile 1923 ed eventuale nomina dei liquidatori.

Dopo un'ora da quella fissata la convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti (art. 21 dello statuto).

Milano, 26 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12393 — A pagamento.

Cooperativa di consumo di Pietra Montecorvino

I soci della suddetta Cooperativa sono convocati per l'assemblea generale ordinaria che avrà luogo il mattino del 15 aprile 1923, alle ore 9, e in seconda convocazione alla medesima ora, per deliberare sul seguente ordine del giorno, da discutersi nella sala consiliare del Comune:

1. Approvazione bilancio 1922 e rendiconto 1922.
2. Aumento del capitale sociale.
3. Nomina delle cariche.

Oppure:

2. Liquidazione della Cooperativa.
3. Nomina dei liquidatori.

Pietra Montecorvino, 26 marzo 1923.

Il presidente
Antonio Corbo.

Il ragioniere
Giuseppe Agnusdei.

12395 — A pagamento.

Confederazione cooperativa provinciale

Società anonima cooperativa
a capitale illimitato

Chieti

L'assemblea generale dei soci è convocata per il giorno 7 aprile corr. anno, alle ore 16, nella sede sociale in via dello Zingaro n. 56, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio.

4. **Relazione dei sindaci.**
5. **Varie.**

Trascorsa un'ora da quella indicata se non è stato raggiunto il numero legale, l'assemblea rimane convocata alle ore 17 e sarà valida qualunque sia la quota di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

In caso di legittimo impedimento il socio può farsi rappresentare.

Nessun mandatario può rappresentare nella stessa assemblea più di un socio.

Chieti, 15 marzo 1923.

Il vice presidente
A. Tiberi.

12394 — A pagamento.

Unione elettrica intercomunale

SEDE IN GROSIO

Capitale sociale L. 100.000 - interamente versato

E' convocata per il giorno 15 aprile 1923, l'assemblea generale degli azionisti, alle ore 8, nell'ufficio della Società, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura della relazione dei sindaci sull'esercizio 1922.
2. Approvazione bilancio 1922 e riparto utili.
3. Nomina di quattro consiglieri scadenti per anzianità.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
5. Approvazione organico dipendenti salariati e stipendiati.
6. Vertenza con Pruneri Benedetto.

Occorrendo una seconda convocazione, questa ha luogo nel giorno stesso alle ore 13.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate un giorno prima di quello fissato per l'assemblea.

Grosio, 25 marzo 1923.

Per il presidente
geom. Caspani Antonio.

12386 — A pagamento.

SAVOIA FILM

Società anonima

SEDE SOCIALE TORINO
Via Asti, 18

Capitale emesso e versato L. 3,000.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 17 aprile p. v. alle ore 17, nei locali sociali in Torino, via Asti 18, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. **Relazione del Consiglio d'amministrazione.**
2. Relazione del Collegio sindacale.
3. Proposta di modifiche agli articoli 2, 3, 13, 14 e 16, dello statuto sociale.
4. Deliberazioni varie.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti devono depositare presso le Casse sociali le proprie azioni 5 giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

Qualora il giorno l'assemblea non potesse aver luogo per mancanza del numero legale s'intende convocata in seconda convocazione per il successivo giorno 18 aprile p. v., alla stessa ora, nello stesso luogo e collo stesso ordine del giorno e il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea di prima convocazione, sarà valido anche per l'assemblea di seconda convocazione.

Torino, 28 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12339 — A pagamento.

Società anonima Atriana di trasporti automobilistici

SEDE IN ATRI

In liquidazione

Avviso di convocazione

I signori azionisti della Società anonima Atriana, in liquidazione, sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 30 aprile p. v., alle ore 14, nel solito ufficio della Società in Piazza del Duomo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922.

Gli azionisti, per intervenire all'adunanza, dovranno depositare, non più tardi del 24 aprile p. v. i loro titoli presso l'ufficio della Società in liquidazione, che per tale scopo resta aperto dalle ore 17 alle ore 19.

Non intervenendo tanti soci, che rappresentino la metà del capitale sociale, l'assemblea è fissata fin da ora in seconda convocazione pel giorno 8 maggio, nello stesso luogo ed ora.

Atri, 26 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

12400 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA per la fabbricazione del ghiaccio artificiale

MELEGNANO

Avviso di convocazione

Per il 31 marzo 1923, ore 15 (1ª convocazione) o per l'8 aprile ore 15 (2ª convocazione), presso la sede della Società anonima per la fabbricazione del ghiaccio artificiale in Melegnano, è convocata l'assemblea ordinaria dei soci, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Lettura e approvazione del bilancio 1922.
4. Emolumenti ai sindaci per l'anno 1922.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'anno 1923.

Milano, 16 marzo 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
Carlo Rossi.

12401 — A pagamento.

Società anonima fra muratori e arti affini

TODI

Sono invitati i signori soci ad intervenire all'assemblea generale ordinaria di questa Società che si terrà il giorno 8 aprile 1923, alle ore 11 in prima convocazione, e alle ore 15 dello stesso giorno in seconda convocazione, nei locali della Società operaia gentilmente concessa, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Discussione ed approvazione del bilancio stesso.
3. Proposte varie per l'avvenire della Società.
4. Varie.

Il presidente.

12402 — A pagamento.

VAL DI ZENA

Società anonima cooperativa

I soci sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria pel giorno di sabato 28 aprile 1923, ore 16, in Bologna, via de' Poeti n. 8, piano terreno, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno.

1. Comunicazioni del Consiglio d'amministrazione.

2. Bilancio 31 dicembre 1922 e relazione dei sindaci.
3. Scioglimento della Società e nomina del liquidatore.

Pel caso che nell'assemblea di prima convocazione non si raggiunga il numero prescritto per deliberare sull'oggetto 3 resta fin d'ora col presente avviso convocata un'altra assemblea per giorno di sabato 5 maggio 1923, ora e luogo suindicati, la quale seconda assemblea sarà valida e potrà deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Bologna, 23 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

12403 — A pagamento

Società cooperativa edilizia
"Giovanni Pascoli"
fra impiegati FF. SS. in Roma

È indetta l'assemblea generale ordinaria per il giorno 18 aprile 1923, alle ore 11.30, nel salone delle aste di villa Patrizi, per discutere il seguente

Ordine del giorno.

Relazione del Consiglio d'amministrazione.
Relazione dei sindaci.
Approvazione bilancio consuntivo 1922.
Comunicazioni varie.
Rinnovazione di parte del Consiglio d'amministrazione.
Rinnovazione del Collegio sindacale.

In caso si renda necessaria una seconda convocazione questa è indetta per il giorno 19 aprile 1923, alla stessa ora e nello stesso locale.

Il Consiglio d'amministrazione.

12422 — A pagamento

Unione cooperativa italiana

Roma
Via Cavour n. 53-55

I soci sono convocati in assemblea ordinaria domenica 29 aprile 1923, alle ore 9 a. m. nei locali della Società fra piemontesi, liguri e sardi in via Firenze n. 43, int. 2 scala sinistra, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione
3. Relazione dei sindaci sul rendiconto 1922.
4. Rendiconto dell'anno 1922
5. Elezioni delle cariche sociali.

In mancanza di numero legale l'assemblea avrà luogo in seconda convocazione un'ora dopo, cioè alle ore 10 a. m. dello stesso giorno, nel medesimo locale.

Occorrendo un proseguimento della discussione sarà rimandato ad altro giorno da stabilirsi dall'assemblea.

Il presidente dell'assemblea
Francesco Nasini.

12423 — A pagamento.

Società molini e pastificio Pantanella

Anonima

SEDE IN ROMA

Capitale L. 10.000.000 interamente versato

Stabilimenti: ROMA, piazza dei Cerchi e via Casilina
NAPOLI, S. Giovanni a Teduccio
CHIARAVALLE, Camerata Picena

Si avvertono i signori azionisti che l'assemblea non riuscita in numero nella prima convocazione indetta per oggi, è stata rimandata in seconda convocazione, alle ore 16 del 7 aprile 1923, con lo stesso ordine del giorno, nella stessa sede sociale in piazza dei Cerchi.

Il deposito delle azioni dovrà risultare effettuato non più tardi del 3 aprile 1923, a norma dell'art. 44 dello statuto sociale.

Il biglietto di ammissione rilasciato per l'assemblea in prima convocazione sarà valido anche per la seconda convocazione purchè le azioni da esso rappresentate risultino ancora depositate nel giorno suindicato:

in Roma, presso la sede sociale, piazza dei Cerchi, 14, Banca d'Italia, Banco di Roma, Credito italiano, Banca commerciale italiana;

in Milano, presso la Banca d'Italia, Banco di Roma, Credito italiano, Banca commerciale italiana.

Roma, 28 marzo 1923.

Il direttore generale.

12427 — A pagamento

Il presidente della Banca di Valdinievole, società anonima sedente in Pescia, avente il capitale interamente versato di di lire 500.000, convoca gli azionisti in assemblea generale straordinaria per la mattina del 15 aprile prossimo, a ore 10, nel suo locale per la liquidazione anticipata della Società e la nomina dei liquidatori.

La seconda convocazione, occorrendo avrà luogo nello stesso locale, alla stessa ora, nel di 22 aprile detto.

Per il presidente
dott. Cesare Gialdini.

12125 — A pagamento.

Avviso di convocazione

Andata deserta l'assemblea di prima convocazione indetta per il 24 marzo 1923, i signori caratisti del Consorzio Liquidazione Azioni Banconto sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria di seconda convocazione per il giorno 16 aprile 1923 alle ore 15.30 in Milano, presso la Borsa, col medesimo ordine del giorno, e cioè:

In sede ordinaria:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Relazione del Consiglio e rapporto dei sindaci.
3. Deliberazioni in merito: nomina di tre sindaci e di due supplenti.

In sede straordinaria:

Proposta di messa in liquidazione della Società, nomina del liquidatore e suoi poteri.

Si ricorda che per la nomina del liquidatore è necessario, sebbene si tratti di seconda convocazione, la rappresentanza di tre quarti del capitale sociale.

Il presidente
L. N. Bonsignore.

12429 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Alessandria

Avviso d'asta
a unico incanto

Il giorno 17 aprile 1923, ad ore 10, avrà luogo negli uffici della Provincia una pubblica asta a schede segrete per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori per il consolidamento del rilevato stradale in frana presso la stazione ferroviaria di Valenza (strada provinciale n. V Alessandria—Pavia-Tronco unico.

L'importo dell'appalto, non comprese le somme a disposizione della Amministrazione esenti da ribasso, risulta dal seguente elenco:

Movimenti di terra per riduzione della scarpa a 45° costruzione di banchine - apertura di fossi.

Montare dei lavori appaltati a misura L. 23.212.25.

Scavo di massicciata per apertura di fosso di scolo.

Montare dei lavori appaltati a misura L. 432.

Gesso di calcestruzzo di ghiaia e cemento per rivestimento fosso di scolo e del piano di sostegno della nuova scarpata.

Montare dei lavori appaltati a misura L. 6273.

Provvista e posa in opera di tubi di cemento di 10 centimetri di diametro.

Montare dei lavori appaltati a misura L. 400.

Provvista ed impiego di ciottoli del Po per riempimento fossi drenaggio.

Montare dei lavori appaltati a misura L. 2137,50.

Selciati a secco con ciottoli del Po.

Montare dei lavori appaltati a misura L. 2800.

Provvista ed impiego di ghiaia naturale del Po a formazione del rilevato stradale.

Montare dei lavori appaltati a misura L. 63.862,80.

Costruzione di muratura ordinaria di mattoni e calce idraulica.

Montare dei lavori appaltati a misura L. 2156.

Intonaco di cemento con idrofugo.

Montare dei lavori appaltati a misura L. 7235 20.

Indennità per spese d'asta, di contratto, tracciamenti, manutenzione rivo e collaudo. per cantieri.

Montare dei lavori appaltati a corpo L. 3000.

Totale del montare dei lavori appaltati a misura L. 108 508,75.

Totale del montare dei lavori appaltati a corpo L. 3000.

Ammontare dei lavori a base d'asta L. 111 508,75.

L'appalto verrà aggiudicato all'offerente che raggiungerà o supererà il minimum del ribasso che sarà fissato nell'opposita scheda dell'Amministrazione.

Per essere ammessi all'asta occorre presentarsi muniti dei certificati penali e di moralità di data non anteriore a 6 mesi nonchè di un certificato di idoneità ad assumere il lavoro in appalto rilasciato nelle forme di rito, di data pure non anteriore a mesi 6.

Occorre pure presentarsi con la quietanza del deposito della cauzione provvisoria di L. 2500 e con una dichiarazione da cui risulti che l'impresario conosce le condizioni del capitolato dei luoghi, dei prezzi che ritiene equi e che è munito dei mezzi d'opera necessari per ben condurre l'appalto.

Alessandria, 24 marzo 1923.

Il presidente
della Commissione straordinaria
Della Valle.

12357 — A pagamento.

Ufficio amministrativo della provincia di Novara

AVVISO D'ASTA

Essendo andata deserta l'asta apertasi oggi in questo ufficio giusta l'avviso 9 corrente marzo per l'aggiudicazione dei seguenti appalti di manutenzione di strade provinciali e semiprovinciali:

Durante il biennio 1923-1924:

Lotto 1.

Strada provinciale del Sempione, 3° tronco, dal ponte sul Toce della Masone a Domodossola, dell'importo presuntivo annuo di L. 16.200.

Lotto 2.

Strada provinciale Masera-Vogogna, dal Croppo Mizzoccola alla Masone, dell'importo presuntivo annuo di L. 5554.

Lotto 3.

Strada prov. di Centovalli e semiprov. S. Maria Maggiore-Craveggia, dell'importo presuntivo annuo di L. 12.920.

E durante il triennio 1923-925:

Lotto 4.

Strada prov. di Valle Antigorio, da Crevoladossola a Crodo, dell'importo presuntivo annuo di L. 28.710.

Lotto 5.

Strada semiprov. da Crodo a Foppiano, dell'importo presuntivo annuo di L. 32,390.

Lotto 6.

Strada prov. di Valle Vigezzo da Crevola a S. Maria Maggiore, dell'importo presuntivo annuo di L. 29.900.

Lotto 7.

Strada prov. di Valle Cannobina da Cannobbio a Malesco con diramazione per Traffiume, dell'importo presuntivo annuo di L. 39 200.

Si procederà in questo ufficio alle ore 11 del giorno 6 prossimo aprile al 2° esperimento d'asta pubblica col sistema delle schede segrete per l'aggiudicazione provvisoria dei detti lotti anche sulla presentazione di una sola offerta per ciascuno.

Gli aspiranti devono produrre i prescritti certificati di idoneità e moralità e fare in questa Cassa provinciale un deposito pari al 10° dell'importo di ogni lotto.

Ciascun aspirante può concorrere ad uno o più lotti, ma le offerte devono essere distinte e separate per cadun lotto.

Il termine per l'ulteriore ribasso del ventesimo scadrà alle ore 11 del 1? p. v. aprile.

I capitolati relativi sono visibili in quest'ufficio.

Novara, 26 marzo 1923.

Il segretario generale
Berra.

12404 — A pagamento.

Ufficio amministrativo della provincia di Novara

AVVISO D'ASTA

Alle ore 11 del 13 p. v. aprile si procederà in questo ufficio, avanti il presidente della Commissione Reale, all'asta pubblica col sistema delle schede segrete a norma degli articoli 86 e 90 del regolamento sulla contabilità dello Stato, per l'aggiudicazione provvisoria dei seguenti appalti di manutenzione di strade provinciali e semiprovinciali

Durante il biennio 1923-924:

Lotto 1.

Strada prov. Occhieppo Inf.-Graglia e semiprov. Graglia-Netro, dell'importo presuntivo annuo di L. 14,400.

Lotto 2.

Strada prov. Biella-Valsesia, 1° tronco, da Zumaglia a Mosso Santa Maria, dell'importo presuntivo annuo di L. 22,500.

Lotto 3.

Strada prov. Biella-Lago Maggiore, 2° tronco con diramazione per Masserano, dell'importo presuntivo annuo di L. 24,200.

Lotto 4.

Strada semiprov. Crosa Masserano-Curavecchia, dell'importo presuntivo annuo di L. 8100,

Lotto 5.

Strada semiprov. Croce Mosso-Cossano. 2° tronco, dell'importo presuntivo annuo di L. 8460.

E durante il triennio 1923-1925:

Lotto 6.

Strada semiprov. Croce Mosso-Cossato, 1° tronco e semiprov. Cossato-Valle Strona, dell'importo presuntivo annuo di L. 14,940

Lotto 7.

Strada semiprov. Biella-Cossila-Favaro e Biella-Pollone-Sordevolo, dell'importo presuntivo annuo di L. 10,195.

Lotto 8.

Strada prov. Bioglio-Piatto-Valdengo e semiprov. Valle San Nicolao-Vallanzengo-Quaregna alla prov. Biella-Lago Maggiore, dell'importo presuntivo annuo di L. 8300.

Gli aspiranti devono produrre i prescritti certificati di moralità ed idoneità e fare nella Cassa provinciale un deposito pari al decimo dell'importo di ogni lotto.

Ogni aspirante può concorrere ad uno o più lotti, ma le offerte devono essere distinte e separate per ciascun lotto.

Il termine per l'ulteriore ribasso del ventesimo scadrà alle ore 11 del 28 detto aprile.

I capitolati relativi sono visibili in questo ufficio.

Novara, 27 marzo 1923.

Il segretario generale
Berra.

12405 — A pagamento.

OSPIZI CIVILI DI PARMA

INCANTO DEFINITIVO
per vendita di fondo rurale

Essendo stata presentata in tempo utile offerta di miglioramento del ventesimo sul prezzo pel quale fu aggiudicato provvisoriamente in vendita la possessione « Il Monte », in Colecchio, dell'estensione complessiva di ettari 8.2094, pari a biolche par-

mensi 26 e 64/100, nel giorno di martedì 17 aprile pross., alle ore 10,30, il signor presidente, o chi per esso, in una sala dell'edificio in Parma, via agli Ospizi Civili n. 7, ove ha sede l'Amministrazione generale degli Ospizi predetti, terrà un incanto definitivo alla candela vergine, per alienare lo stabile suddetto, sulla messa a prezzo di L. 169,05).

Chi concorre all'acquisto dovrà versare a titolo di deposito provvisorio, a chi presiederà l'asta, la somma di L 20000 per fondo spese d'asta e di contratto e le offerte in aumento dovranno essere non inferiori a L. 500 ciascuna.

L'aggiudicazione si farà anche quando vi sia un solo concorrente, e sarà definitiva.

L'acquirente, salvo ulteriori accordi con l'Amministrazione, dovrà entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva addivenire alla pubblicazione del rogito di acquisto e pagarne l'intero prezzo.

Il capitolato delle condizioni di vendita è visibile in Parma presso la segreteria dell'Amministrazione proprietaria e presso il notaio signor dott. Ugo Coatz-Mensi, via al Duomo n. 15, nei giorni e nelle ore d'ufficio.

Parma, 26 marzo 1923.

Il direttore generale
dott. G. Amoretti.

12369 — A pagamento.

OSPIZI CIVILI DI PARMA

SECONDO INCANTO
per vendita di stabili rurali

Nel giorno di martedì 17 aprile p., alle ore 10, in una sala del l'edificio in Parma, via agli Ospizi civili n. 7, ove ha sede l'Amministrazione generale dei predetti Ospizi, il signor presidente, o chi per esso, terrà un secondo incanto pubblico alla candela vergine, il primo essendo riuscito deserto, per alienare in due lotti gli stabili rurali appresso indicati

Lotto 1.

Poss. Fienilvecchio in comune di Colorno, frazione Copermio, ettari 42,29,97 biolche 137 e 30[100.

Prezzo a base d'incanto L. 205.000.

Minima offerta in aumento L. 1000.

Lotto 2.

Poss. Capobianco II, in comune di Borgo S. Donnino, frazione di Castione, ettari 25 24.62 biolche 81 e 94[100.

Prezzo a base d'incanto L. 170.000.

Minima offerta in aumento L. 1000.

Chi concorre all'acquisto degli stabili dovrà versare, a titolo di deposito provvisorio, a chi presiederà l'asta, la somma di:

L. 20.500 per il primo lotto
L. 17.000 per il secondo lotto

per fondo spese d'asta e di contratto, salvo liquidazione tosto pubblicato il rogito di vendita.

L'aggiudicazione seguirà quando vi sia una sola offerta per ogni lotto, e sarà provvisoria; fino alle ore 16 del giorno 3 maggio p. potranno essere presentate nuove offerte in aumento, purchè non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione.

L'aggiudicatario salvo ulteriori accordi con l'Amministrazione, dovrà entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva addivenire alla pubblicazione del rogito di acquisto, e pagarne l'intero prezzo.

I capitolati delle condizioni di vendita sono visibili in Parma presso la segreteria dell'Amministrazione venditrice e presso il notaio sig. dott. Ugo Coatz-Mensi, via Duomo n. 15, nei giorni e nelle ore d'ufficio.

Parma, 26 marzo 1923.

Il direttore generale
dott. G. Amoretti.

12370 — A pagamento.

Ospizio di Carità - Ceva

Lunedì 23 aprile prossimo in Ceva, ore 14, nella casa del suddetto Ente, dal notaio sottoscritto si venderanno a pubblico incanto, le seguenti proprietà del prefato Ospizio:

1°.

Cascina detta Rocca di lepre, parte in territorio di Ceva e parte di Sale, per una totale superfice di are 18 8,84 (giornate 49,57).

Prezzo L. 58.800.

2°.

Vari appezzamenti di seminativi, in Ceva, regione Molbre, di totali are 194.93 (giornate 2,73).

Prezzo L. 13.250.

Deposito occorrente pel lotto 1° L. 15.000, pel lotto 2° L. 3000.

Il termine utile per l'aumento del ventesimo scade alle ore 12 di mercoledì 9 maggio pross. vent.

Per informative rivolgersi al

notaio Masenti.

Ceva, 25 marzo 1923.

12426 — A pagamento.

Istituti Riuniti di Educazione Professionale Femminile
(Secondo Gruppo Opere pie)

NAPOLI

Avviso d'asta

Si rende noto che nel giorno 14 aprile 1923, alle ore 15, nella sede di Amministrazione dei suddetti Istituti in via Costantinopoli, n. 1 6, dinanzi al presidente o chi per lui, si procederà ai pubblici incanti col sistema di estinzione di candela vergine e con le norme del vigente regolamento sulla contabilità dello Stato, per la vendita del fabbricato in condominio con ingresso a via Armieri, n. 5 e botteghe in via Giovanni Manna, n 15, via Antonio Scialoia, n. 5. e via Armieri, n. 7. in Napoli, di proprietà della contradenza Raimo, confinante l'intero fabbricato ad est con via Armieri, a sud con via Scialoia, ad ovest con la proprietà Polito ed a nord con via Manna; e la parte di proprietà dell'Amministrazione, è riportata nel catasto fabbricati di sezione Pendino alla partita n. 2532, ed è intestata all'Arciconfraternita laicale di Sant'Anna.

La vendita seguirà a lotti, ed il prezzo di base sul quale sarà aperta la gara è quello segnato a fianco di ciascuno dei seguenti lotti

Lotto 7.

Terzo piano a destra di 6 vani, saletta, passaggio e cucina per L. 45 396,65.

Lotto 8.

Terraneo a fronte di strada, via Armieri, n. 7 per L. 38.771,86.

Lotto 9.

Terraneo di varie parti con l'ingresso da via Giovanni Manna, nn. 15 e 14 ed a via Armieri n. 9 con l'uscita secondaria sull'androne del casamento per L. 99.372,27.

Lotto 10.

Terreno a fronte della via Scialoia n. 29 con uscita secondaria nel cortile del casamento, per L. 49.2 6,14.

Le offerte di aumento su ciascun prezzo dovranno essere fatte dai concorrenti nella ragione decimale e non potranno essere inferiori a L. 200 per volta.

L'aggiudicazione dell'immobile formante ciascun lotto sarà proclamata a favore del maggiore offerente, salvo l'offerta di ventesimo a norma di legge.

Ciascun immobile si mette in vendita nello stato in cui si trova ed i concorrenti, col solo fatto di concorrere agl'incanti riconoscono ed accettano di essere pienamente edotti delle condizioni di fatto e di diritto in cui esso si trova e rinunziano ad ogni eccezione in contrario.

Esso s'intende trasferito con tutte le servitù attive e passive e senza responsabilità da parte dell'Amministrazione salvo per quanto riguarda la legittima provenienza degl'immobili e la libertà da qualsiasi gravezza ipotecaria.

Gli aggiudicatari dovranno rispettare i contratti e le convenzioni verbali di locazioni prorogate a norma di legge, anche se non muniti di data certa.

Ciascun concorrente, per essere ammesso alla gara, dovrà presentare non più tardi delle ore 16 del giorno 13 aprile 1923 nella segreteria dell'Amministrazione regolare domanda in carta da

L. 2,40, diretta al presidente dell'Amministrazione, nella quale dovrà indicare le sue generalità ed il suo domicilio, ed eleggere in ogni caso domicilio in Napoli e dichiarare inoltre di avere esaminato il capitolato ed il bando di vendita e di accettare pienamente tutte le condizioni ed i patti in essi contenuti senza eccezione alcuna.

L'Amministrazione si riserva il diritto di escludere dalla gara senza motivazione coloro che risultassero per qualsiasi ragione incompatibili.

L'aggiudicatario avrà l'obbligo di pagare il saldo del prezzo di aggiudicazione all'atto della stipulazione del contratto definitivo di vendita che dovrà effettuarsi nel termine perentorio di giorni dieci dalla comunicazione che gli verrà fatta con lettera raccomandata del visto apposto dall'autorità prefettizia agl'incanti.

L'immissione nel materiale possesso degl'immobili aggiudicati e lo aggiusto di rata avranno luogo nel termine di giorni trenta da quello in cui sarà effettuato il pagamento del prezzo definitivo.

Ciascun concorrente dovrà inoltre nello stesso termine depositare nella tesoreria dell'Amministrazione, in contanti, tre decimi del prezzo di base del lotto o dei lotti pei quali concorre, uno in conto delle spese e gli altri due in conto del prezzo che risulterà dagli incanti.

Tale deposito, su cui non decorrerà interesse, è anche a titolo di penale irriducibile a garanzia dell'adempimento contrattuale, per modo che la somma depositata resterà a beneficio dell'Amministrazione qualora l'aggiudicatario non ottemperasse alle condizioni imposte per la stipula del contratto e pel versamento del prezzo come appresso e a tutti i patti e le condizioni contenute nel capitolato d'oneri.

Qualsiasi vertenza in ordine alla licitazione ed all'aggiudicazione dei lotti sarà risoluta con giudizio inappellabile del presidente che presiederà le operazioni di aggiudicazione o dal consigliere da lui delegato.

Nel caso risultasse l'esistenza dei canoni o legati gravanti sull'immobile aggiudicato, l'aggiudicatario avrà solo il diritto di ottenere una riduzione sul prezzo di aggiudicazione corrispondente al capitale del canone o legato, senza poter mai pretendere la risoluzione della vendita.

Tutte le spese d'incanto e di contratto, sua trascrizione e registrazione, le spese di perizia per la descrizione e valutazione di ciascun lotto ed ogni altra spesa o tassa inerente e dipendente dalla vendita resterà a carico dell'aggiudicazione definitiva.

Per tutt'altro devesi aver rapporto al capitolato depositato nella segreteria dell'amministrazione e del quale può prendersi visione in tutti i giorni non festivi dalle ore 14 alle 16.

Napoli, 14 marzo 1923.

Il presidente
avv. cav. uff. Domenico De Zerbi.

Il segretario generale ff.
F. D'Ajello.

12414 — A pagamento.

COMUNE DI TAIBON

Avviso d'asta per 2° incanto per vendita piante

Essendo andato deserto il primo incanto

SI FA NOTO

che nel giorno 21 di aprile, alle ore 10 ant., in questo Municipio, avanti il sindaco o chi per esso si terrà un secondo incanto col metodo dei partiti segreti ed alle condizioni esposte nelle delibere e capitolato relativi, per la vendita di n. 3926 piante resinose da commercio, di complessivi mc. 1772.770, site in località Torcol Ronca, Pallazza, Pra del Mur e Col Pelos di questo Comune.

Il prezzo base d'asta è di L. 60,101.67, e il deposito provvisorio di L. 2900.

L'aggiudicazione sarà definitiva quando anche vi sia un solo offerente, che superi l'importo della scheda segreta dell'Amministrazione.

Le offerte saranno presentate o fatte pervenire, su competente carta da bollo, entro le ore ore 11 del giorno sopra indicato.

Tutte le spese sono a carico dell'aggiudicatario.

Il valore di aggiudicazione dovrà essere versato in unica rata all'atto del contratto.

Taibon, 27 marzo 1923.

Il sindaco
Moretti.

12412 — A pagamento.

Municipio di Reggio Calabria

AVVISO D'ASTA
ad unico e definitivo incanto

Il R. commissario del Comune suddetto

AVVERTE

che il giorno 16 dell'entrante mese di aprile, alle ore 10, si terrà in questo Palazzo municipale un pubblico unico e definitivo incanto a schede segrete, ai sensi dell'art. 87 lett. *a* del regolamento sulla contabilità 4 marzo 1885, per l'appalto che ha per oggetto:

1. Il servizio della vuotatura dei pozzi neri e pozzetti annessi alle latrine pubbliche nei rioni baraccati (compresi tra Monteverghine, il Calopinace, la Reggio Campi, anche per i rioni a monte, ed il mare) esclusi quelli annessi a baracche private o di proprietà dell'Ente Edilizio; dei pozzi neri e pozzetti delle borgate Arch., Sbarre, Spirito Santo e Condera.

2. Il servizio della pulizia delle latrine.

3. Il servizio della disinfezione delle latrine orinatoi ed altri luoghi pubblici.

Il servizio di vuotatura comprenderà anche la costruzione dei tubi di caduta delle latrine, nonchè la ordinaria manutenzione dei pozzi neri, compresa in questa la sostituzione delle lasole di copertura senza diritto ad ulteriore compenso oltre quello stabilito dall'art. 3.

La durata dell'appalto sarà di anni due a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà reso esecutorio il contratto, e si intenderà rinnovato per un altro biennio se almeno 4 mesi prima della scadenza non vi sarà disdetta con lettera raccomandata da una delle parti contraenti.

L'incanto avrà luogo sulle seguenti basi:

a) per la vuotatura di ogni pozzo nero in comune, qualunque sia la capacità, posto negli atri dei baraccamenti L. 80.

b) per la vuotatura di ogni bottino o pozzetto comunicante col pozzo nero comune L. 40.

c) per il servizio di pulizia delle latrine a forfait e per un anno L. 18.000.

d) per il servizio delle disinfezioni a forfait e per un anno L. 35.000.

Nel prezzo segnato alle lettere *a), b), c), d)* è compreso ogni onere, compenso, indennità, mano d'opera, fornitura e quanto altro è necessario per la esecuzione del lavoro, senza che lo appaltatore possa pretendere prezzo diverso o compenso alcuno per qualsiasi ragione.

Le offerte dovranno essere stese su carta bollata da L. 2,40, da presentarsi in piego suggellato, e sarà accettata quella più vantaggiosa che sia incondizionata, e il cui prezzo sia migliore (in ribasso) o almeno pari a quelli fissati come sopra.

Il ribasso dovrà essere percentuale su tutte le voci.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare domanda, almeno due giorni prima dell'incanto, accompagnata dai seguenti documenti, oltre che dall'offerta contenuta in busta suggellata:

a) certificato di buona condotta;

b) certificato penale;

(l'uno e l'altro di data non anteriore di tre mesi dal giorno del presente avviso);

c) ricevuta della tesoreria comprovante il deposito a garanzia dell'offerta di L. 3000.

Il presidente dell'asta, con giudizio inappellabile, escluderà dall'incanto coloro che non risultino di buona condotta e non diano sufficienti garenzie di idoneità o che in precedenti appalti risultino di non averli regolarmente eseguiti.

L'aggiudicatario sotto pena della perdita della cauzione provvisoria, dovrà sottoporsi alla stipula del formale contratto entro dieci giorni della aggiudicazione, versando la cauzione definitiva e le spese di contratto.

Ogni altra condizione di appalto è contenuta nel capitolato speciale che sarà tenuto in deposito ed a pubblica visione nella segreteria comunale (Ufficio I), nelle ore d'ufficio, dalle 9 alle 13.

Reggio Calabria, 26 marzo 1923.

Il R. commissario
R. Lualdi.

Il segretario
E. Rizzo.

12106 — A pagamento

Provincia di Brescia

Circondario di Salò

COMUNE DI GAVARDO

AVVISO D'ASTA
per la vendita di un fabbricato

Nel giorno di mercoledì 16 maggio 1923, alle ore 10, nella sala municipale di Gavardo, dinanzi al sottoscritto sindaco o chi per esso, avrà luogo il primo esperimento d'asta pubblica per la vendita di un fabbricato sito in Gavardo, via Mulino, distinto col civico numero 238, e segnato nella mappa col n. 1705, di piani 3, vani 18.

Reddito imponibile L. 41.50.

L'asta verrà aperta sul prezzo di L. 50.000, e seguirà col metodo della candela, secondo le norme contenute nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Ogni concorrente dovrà eseguire, prima dell'apertura dell'asta, un deposito cauzionale di L. 4000, ed altro di eguale somma per le spese contrattuali.

Ogni offerta di aumento non potrà essere inferiore a L. 100, e non dovrà essere condizionata.

Il tempo utile (fatali) per presentare le offerte di aumento, non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione, scadrà alle ore 12 del giorno 27 giugno successivo.

L'aggiudicazione verrà fatta in base alla deliberazione consigliare 21 gennaio 1923, n. 162, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 2 marzo 1923.

Gli atti relativi al presente incanto sono visibili nella segreteria comunale nelle ore di ufficio.

Tutte le spese di contratto, di perizia ed ogni altra accessoria o dipendente, sono a carico del deliberatario.

Gavardo, 22 marzo 1923.

Il sindaco
G. Ferretti.

Il segretario
M. Salvadori.

12358 — A pagamento.

MUNICIPIO DI GENOVA

Avviso d'asta ad unico incanto

Alle ore 14,30 del giorno 20 del mese di aprile 1923, presso l'ufficio dei lavori pubblici, dinanzi al sindaco o a chi per esso si addiverrà all'incanto per lo
appalto dei lavori di costruzione della galleria, canale dell'acquedotto di Val Noci attraverso il Monte Alpe.

Importo presunto L. 1.560.000 soggetto a ribasso d'asta.

(Deliberazione del Consiglio comunale 21 dicembre 1922).

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87 lett. A) del regolamento di contabilità generale dello Stato e cioè mediante offerte segrete stese su carta da bollo da L. 2 da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che presiede all'asta.

Il piego suggellato, se spedito per posta, dev'essere chiuso in busta e accompagnato con lettera d'invio.

Le offerte consistenti in un tanto per cento di ribasso su tutti i prezzi d'appalto, dovranno contenere la indicazione del ribasso oltre che in cifre, anche in tutte lettere sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento anche nel caso di un solo offerente.

Il deliberatario resta vincolato all'osservanza del capitolato speciale d'appalto e relativo elenco dei prezzi che assieme alle altre condizioni di appalto, saranno visibili presso il civico ufficio del contenzioso contratti nelle consuete ore di ufficio.

Per essere ammesso all'asta dovrà ciascun concorrente presentare all'ufficio del contenzioso contratti anzidetto non più tardi del giorno 18 aprile 1923 o spedire in modo che vi pervengano entro il detto giorno:

a) il certificato di moralità e quello di penalità di data non anteriore ai tre mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati rispettivamente dall'autorità del luogo di domicilio e dal tribunale penale e civile del luogo di nascita;

b) un attestato dal quale risulti che il concorrente ha già lodevolmente compiuti altri lavori del genere;

c) una dichiarazione in carta bollata da L. 2 con cui il concorrente attesti di aver preso conoscenza di tutte le condizioni di appalto nonché di aver giudicato i prezzi, nel loro complesso, rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare, contenente altresì elezione di domicilio in Genova.

L'Amministrazione civica, dopo aver esaminato i documenti, determinerà con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti possano ammettersi all'asta, riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta né pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti ammessi dovranno al momento dell'asta comprovare di aver versato a mani del tesoriere civico un deposito a titolo di cauzione di L. 150.000

Tali depositi dovranno essere effettuati prima delle ore 12 del giorno fissato per l'incanto e saranno restituiti ai concorrenti non riusciti aggiudicatari all'appalto.

Il deliberatario dovrà entro un mese dal giorno dell'aggiudicazione dell'appalto prestarsi alla stipulazione del contratto.

Le spese tutte inerenti all'appalto e comunque allo stesso relative saranno a carico del deliberatario.

Genova, 26 marzo 1923.

Il segretario generale
A. Di Casa.

12371 — A pagamento

Municipio di Trani

Avviso per scadenza fatali

L'appalto dei servizi di nettezza pubblica della città è stato in data odierna aggiudicato provvisoriamente a favore del sig. De Martino Sergio di Domenico, di questa città, col ribasso di lire 400 sul canone stabilito, e cioè per L. 179.600.

Il termine per le offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione, scadrà alle ore 12 del dì 16 p. c. aprile.

Trani, 27 marzo 1923.

Il segretario genenale
L. Iorizzi.

Visto: il sindaco
F. Cutinelli.

12389 — A pagamento.

Provincia e circondario di Cuneo

Comune di Briga Marittima

Avviso d' Asta

ad unico e definitivo incanto per la vendita taglio boschi

SI RENDE NOTO

che alle ore 14 del giorno 26 aprile p. v., nella sala comunale avanti il sindaco, assistito dal segretario, si procederà all'unico e definitivo incanto per la vendita di piante:

Lotto unico.

Boschi Mappa e Roa n. 2140 piante in piedi di cui 1240 larici e 900 pini per L. 35.160.

La vendita riguarda il solo fusto, mentre i cimali e le ramaglie restano a disposizione del Comune.

L'asta, ad unico incanto, avrà luogo a mezzo di offerte segrete in conformità agli articoli 87 e 90 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, e sotto la osservanza delle condizioni contenute nel capitolato d'oneri approvato li 11 marzo corr. anno, e del presente avviso, ed il deliberamento definitivo seguirà a favore di quello fra i concorrenti che avrà superato, od almeno raggiunto il minimo prestabilito dall'Amministrazione appaltante comunale nella scheda suggelleta e deposta alla presenza degli astanti, sul tavolo dell'incanto.

L'asta sarà aggiudicata anche se vi sarà un solo concorrente purchè la di lui offerta abbia superato od almeno raggiunto il minimo prestabilito come sopra dopo un'ora dall'apertura dell'asta.

Le offerte segrete scritte e firmate su carta da L. 2,40 in cifre e tutte lettere esprimeranno l'aumento offerto per ogni cento lire del prezzo base saranno consegnate all'apertura dell'incanto a chi presiederà l'asta accompagnate col deposito provvisorio a tesoriere comunale presente all'asta, non inferiore ad un decimo del decimo di base di asta in valute legali a garanzia delle offerte e per far fronte alle spese d'incanto e di contratto, deposito che verrà restituito dopo l'incanto a coloro che non rimarranno deliberatari.

Al momento dell'aggiudicazione od al più tardi entro tre giorni dalla medesima il deliberatario dovrà presentare un fideiussore ed un approbatore ed entro 15 giorni dalla data di approvazione dell'aggiudicazione dovrà presentare la cauzione definitiva nella misura di un decimo del prezzo di aggiudicazione presso la Cassa depositi e prestiti.

Il pagamento del prezzo del deliberamento dovrà farsi presso questa tesoreria comunale in tre rate eguali pagando la prima all'atto del contratto definitivo la seconda entro cinque mesi dalla data del contratto stesso e la terza entro dieci mesi dalla data stessa.

Prima della consegna, senza di che questa non potrà avvenire il deliberatario dovrà aver fatto versamento alla R. prefettura di Cuneo del decimo del prezzo di deliberamento trattenuto nel pagamento, in conto migliorie boschivi.

Il capitolato d'oneri cogli altri documenti sono visibili nella segreteria comunale.

Tutte le spese di martellatura stima copia stampa pubblicità inserzioni e di contratto sono a carico del deliberatario.

Briga Marittima, 25 marzo 1923.

Il sindaco
Beghelli cav. Medesto.

12407 — A pagamento.

PROVINCIA DI VICENZA

Comune di Enego

AVVISO D'ASTA

La Giunta municipale di questo Comune intende di vendere il legname compreso nel

Lotto 1.

Fassa e scura abete piante n. 435, mc. 220 a L. 40 il mc.
Deposito L. 900.

Lotto 2.

Sagosin abete piante n. 573, mc. 272 a L. 35 il mc.
Deposito L. 952.

Lotto 3.

Busa vedele abete piante n. 374, mc. 249 a L. 45 il mc.
Deposito L. 1120.

Lotto 4.

Vanedi-Pozza secca abete piante n. 324, mc. 262 a L. 42 il mc.
Deposito L. 1100.

Lotto 5.

Pozza secca abete piante n. 549, mc. 305 a L. 42 il mc.
Deposito L. 1280.

In perizia per la somma di lire sovra indicata.

Lotto 1.

Terreneo a sinistra dell'androne e sottoscala pel portiere in due parti, per L. 19.678,29.

Lotto 2.

Terreneo a destra del cortile, per L. 23.946,89.

Lotto 3.

1° piano a sinistra di cinque vani, saletta passaggio e cucina, per L. 27.556,25.

Lotto 4.

2° piano a sinistra di cinque vani, saletta passaggio e cucina, per L. 30.290,40.

Lotto 5.

3° piano a sinistra di cinque vani, saletta passaggio e cucina, per L. 33.423,69.

Lotto 6.

2° piano a destra di sei vani, saletta passaggio e cucina, per L. 43.168,42.

Gli aspiranti sono invitati a presentarsi nell'ufficio municipale di questo Comune nel giorno 16 aprile 1923, alle o e 10 antimeridiane, per fare le loro offerte nelle mani del sindaco sottoscritto, o chi per esso, con avvertenza che all'estinzione naturale dell'ultima candela vergine, verrà deliberato l'appalto a favore dell'ultimo offerente a norma del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e sotto l'esatta osservanza dei relativi capitolati, dei quali chiunque potrà avere visione nella segreteria di questo Comune.

Si prevengono gli aspiranti che non saranno ammessi a far partito se non le persone idonee e di riconosciuta responsabilità, le quali dovranno garantire le loro offerte con deposito per cauzione provvisoria di L. suddetta in denaro od in effetti pubblici dello Stato aventi un corrispondente valore di borsa e L. 1000 esclusivamente in denaro, per le spese d'asta e relative, le quali sono tutte a carico del deliberatario

Il termine utile per presentare offerta di miglioria sul prezzo di delibera del suddetto appalto, la quale non potrà essere minore del ventesimo di detto prezzo, è fissato a giorni 15, da computarsi dal giorno del deliberamento, e scadrà quindi a mezzodì del 5 maggio 1923.

Enego, 25 marzo 1923.

Il sindaco
cav. Stefano Bertizzola.

Il segretario
Giovanni Cappellari.

12413 — A pagamento.

Comune di Ghiffa

AVVISO

Il 16 aprile p. v., alle ore 14, nella Casa comunale di Ghiffa, seguirà l'asta pubblica, ad unico incanto ed a schede segrete, l'appalto della costruzione di n. 12 edicole nel locale cimitero consortile fra i comuni di Ghiffa e Cargiago, in diminuzione del prezzo preventivato in L. 51.400.

L'esecuzione del lavoro entro mesi 6, dietro deposito di L. 1500 più altra cauzionale di L. 2000.

Pagamento a lavoro ultimato in ragione dell'80 %, il saldo a vendita fatta delle edicole, in parte prenotate.

Ghiffa, 10 marzo 1923.

Il sindaco
Gamba.

12409 — A pagamento.

Comune di Sant'Agata di Puglia

Avviso di 1° incanto

Si notifica che alle ore 10 del giorno 12 aprile prossimo, nell'ufficio di segreteria di questo Comune, avanti il sig. sindaco o chi per lui, si procederà all'incanto per lo appalto della costruzione di un Casone nel bosco Coste-Lavanghe.

L'incanto seguirà col metodo della candela vergine sulla somma

di L. 19.404.55 ed ogni offerta di ribasso non potrà essere inferiore al mezzo per cento.

Ogni concorrente dovrà depositare L. 900 per le spese contrattuali, salvo liquidazione.

Il progetto e relativo capitolato d'oneri sono visibili in segreteria nelle ore di ufficio.

Sant'Agata di Puglia, 27 marzo 1923.

Il segretario
F. Morese.

Visto: Il sindaco
Locurcio.

12408 — A pagamento.

COMUNE DI MAGGIORA

Avviso d'asta

IL SINDACO

rende noto che alle ore 9 del 14 pross. aprile nella segreteria comunale si farà luogo mediante pubblico incanto col sistema della candela vergine alla vendita di 42 lotti ricavati dal frazionamento del bosco Campetto del Gatto posto nel territorio e proprio del comune di Maggiora.

La superficie dei lotti varia tra are 24.10 e 86.02 e furono attribuiti prezzi tra L. 156 e 1793.

Superficie complessiva ett. 20,30.

Valore L. 45,749.

Il deliberamento è provvisorio.

Il capitolato è visibile in Municipio.

Maggiora, 27 marzo 1923.

Il sindaco
Sesini.

Il segretario
Magistrini.

12410 — A pagamento.

Ufficio speciale acque pubbliche

Numero 79

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
per i lavori pubblici

Vista l'istanza 29 settembre 1914 della Ditta Barbero Sebastiano corredata da progetto 30 agosto 1914 intesa ad ottenere la concessione di derivare dal rio Piossasco in comune di Dronero (prov. Cuneo) la portata di mod. 1 per produrre col salto di m. 3 la potenza nominale di HP. 4 per l'azionamento di una segheria in servizio di piccola industria alpina;

Visti gli atti dell'esperita istruttoria ai sensi della vigente legge sulle derivazioni e utilizzazioni d'acque pubbliche; dai quali risulta che la domanda non ha dato luogo a reclami od opposizioni;

Ritenuto che secondo gli accertamenti del Genio civile i dati della derivazione sono stati così rettificati: mod. 1 = salto m. 3,50 = HP. 4,70;

Che la derivazione è intesa a favorire la piccola industria alpina, onde può essere accolta l'istanza della Ditta per l'esenzione del canone.

Visto il disciplinare sottoscritto dal sig. Barbero Sebastiano fu Antonio in data 1° dicembre 1922, presso l'ufficio del Genio civile di Cuneo, repertorio n. 379 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

Su conforme parere del Comitato permanente del Consiglio superiore delle Acque (voto n. 67 del 21 febbraio 1922) e del Comitato tecnico del Consiglio superiore delle foreste;

Visti il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161 ed il regolamento approvato con decreto Reale 14 agosto 1920, n. 1285 sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche nonchè l'art. 3 della legge 2 giugno 1910, n. 277 sulla silvicoltura;

Di concerto col Ministro delle Finanze;

DECRETA:

Art. 1.

Salvi i diritti dei terzi, è concesso alla Ditta Barbero Sebastiano di derivare dal rio Piossasco in località Borgata Riba frazione Teiti del comune di Dronero (Prov. di Cuneo) la portata media di un modulo d'acqua per produrre sul salto di m 3.50 la potenza nominale di HP. 4,70 per l'azionamento d'una segheria.

Art. 2.

La concessione è accordata per anni 30 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 1° dicembre 1922 rep. 379 ed è esente da canone.

L'ingegnere capo del Genio civile di Cuneo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 23 febbraio 1923.

Il Ministro
CARNAZZA.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° marzo 1923, reg. 5 lavori pubblici foglio 1877.

Estratto del disciplire.

Art. 6. — Garanzie da osservarsi.

Saranno a carico della Ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per le difese della proprietà e del buon regime del rio Piossasco in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno delle dette opere venga accertato in seguito.

Registrato al vol. 109, n. 1578 registro degli atti privati. Esatte L. 10,30.

Cuneo, 15 marzo 1923.

Il ricevitore
Rigutini.

12268 — A pagamento.

N. 1

Ministero delle poste e dei telegrafi

Direzione generale dei servizi elettrici

AVVISO D'ASTA
con deliberamento definitivo ad unico incanto

SI RENDE NOTO

che, alle ore 11 del giorno 19 aprile 1923 presso il Ministero delle poste e dei telegrafi - Direzione generale dei servizi elettrici - Roma, piazza S. Bernardo, alla presenza del sottoscritto, o di chi per esso, avrà luogo un'asta, a termini ordinari e ad offerte segrete, secondo l'art. 87, comma *A* del regolamento di contabilità generale dello Stato, per la provvista di 1000 borse di cuoio (vacchetta) divisa in due lotti uguali.

Il prezzo di perizia, che dovrà servire come base dell'asta, è fissato in L. 35.000 per ciascun lotto in ragione, cioè, di L. 70 per ogni borsa.

La consegna di ciascun lotto dovrà essere fatta per un quarto entro i 60 giorni e per il resto entro i 120 giorni susseguenti alla data della lettera di partecipazione dell'approvazione del contratto franca di ogni spesa, nel magazzino centrale dei telegrafi in Roma.

Le offerte, scritte su carta bollata da L. 2, da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire a rischio dei concorrenti, in piego sigillato, all'autorità che presiederà all'asta, per mezzo della posta, ovvero consegnandole personalmente, o facendole consegnare a tutto il giorno precedente a quello dell'asta, dovranno indicare in tutte lettere il ribasso di un tanto per cento che ciascun concorrente intende di fare sull'importo complessivo del prezzo di perizia.

Tali offerte dovranno portare all'esterno del piego l'indicazione: « Offerta per la fornitura di 1000 borse di cuoio e l'indirizzo: Direzione generale dei servizi elettrici - Ministero delle poste e dei telegrafi - piazza S. Bernardo n. 100 - Roma ».

L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto, quand'anche non vi fosse che un solo concorrente e verrà fatta seduta stante sull'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione sempre che il prezzo sia inferiore, o almeno pari a quello sopra periziato, e ciò sotto l'osservanza delle disposizioni tutte della legge di contabilità generale dello Stato e delle condizioni contenute nei capitolati di oneri, visibili tanto presso questo Ministero che presso i circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche del Regno,

Non saranno ammesse all'incanto se non le persone riconosciute idonee ad assumere la fornitura e previa presentazione del certificato di deposito di L. 1000 eseguito in una delle tesorerie provinciali del Regno.

Per comprovare la propria idoneità ad assumere la fornitura i concorrenti, che non siano già favorevolmente noti all'Amministrazione, dovranno presentare anche il certificato di moralità rilasciato dal sindaco ed un attestato della Camera di commercio, dal quale risulti che essi sono proprietari od esercenti di fabbriche per la produzione di oggetti di cuoio.

Non saranno accettati depositi in contanti od in altra forma diversa da quella indicata.

La data di questi documenti non deve essere anteriore di oltre quattro mesi a quella fissata per l'asta.

A tutti coloro i quali avranno presentato offerte, senza essere rimasti aggiudicatari, verrà rilasciata subito la dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito, a coloro invece che avessero fatto il deposito senza essersi resi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che ebbe luogo l'asta, senza che i medesimi vi prendessero parte.

All'aggiudicatario verrà restituito il deposito provvisorio dopo stipulato il contratto, ed egli, all'atto di questa stipulazione, dovrà rilasciare un certificato della Cassa dei depositi e prestiti, comprovante l'eseguito deposito di una somma equivalente al decimo dell'ammontare della fornitura a garanzia dell'adempimento delle condizioni convenute.

Tutte le spese d'asta, di contratto, bollo, registro, stampa, copie, ecc., sono a carico dell'aggiudicatario.

Roma, 26 marzo 1923.

Il direttore generale dei servizi elettrici
G. Angelini.

SCHEMA DI OFFERTA

Visto l'avviso d'asta n. 1 in data 26 marzo 1923 del Ministero delle poste e dei telegrafi (Direzione generale dei servizi elettrici), per l'appalto della provvista di 1000 borse di cuoio (vacchetta), suddivisa in due lotti uguali, la Ditta sottoscritta si obbliga di fornire un lotto (oppure i due lotti) col ribasso di L. . . . . (lire . . . .) per ogni cento lire del prezzo di perizia (*) uniformandosi a tutte le condizioni espresse nei relativi capitolati d'oneri, dei quali dichiara di avere preso esatta cognizione.

. . . . li . . . . 1923.

(Firma)

(*) Oppure: al prezzo di perizia.

12418 — A credito.

Il direttore generale del tesoro

AVVISA

che è stato dichiarato lo smarrimento della quietanza di deposito provvisorio n. 317 rilasciata dalla tesoreria centrale il giorno 18 febbraio 1922 per la somma di L. 10 000 in effetti pubblici a favore della società anonima Ansaetica, a titolo di deposito provvisorio per abilitare la Cooperativa fra ufficiali in posizione ausiliaria speciale, all'acquisto materiali residuali di guerra presso la Direzione ospedale militare principale di Bari.

Chiunque avesse rinvenuta la detta quietanza è invitato di farla pervenire subito a questa Direzione generale (Div. 5ª) per essere consegnata alla parte.

Trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, sarà rilasciato un certificato in sostituzione della quietanza suddetta.

Roma, 23 marzo 1923.

Per il direttore generale del tesoro
Cirillo.

12328 — A pagamento.

Direzione generale del tesoro

SI RENDE NOTO

che è stato dichiarato lo smarrimento della ricevuta provvisoria n. 21, rilasciata dalla tesoreria centrale del Regno il 6 febbraio 1923, per L. 3325 versate dalla signora Italia Valeri di Pietro, per acquisto di tre buoni del tesoro annuali all'ordine della Valer suddetta.

Chiunque l'avesse rinvenuta o la rinvenisse dovrà consegnarla alla Direzione generale del tesoro.

In caso diverso, trascorso un mese dalla data del presente avviso, sarà rilasciato il duplicato della detta ricevuta ai sensi degli articoli 281, 83 e 595 del regolamento per la contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.

Roma, 27 marzo 1923.

Per il direttore generale
Cirillo.

12120 — A pagamento.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

PROVINCIA DI TORINO

Ufficio di Torino

L'ingegnere capo del Genio civile di Torino:

Visto l'art. 9 del decreto Reale 9 ottobre 1919, n. 2161, sulle derivazioni di acque pubbliche;

RENDE NOTO

che in data 1° marzo 1923 è stata presentata dalla Ditta Società anonima Fabbriche Italiane Lime Utensili (F. I. L. U. T.) una domanda 28 febbraio 1923 per derivazione d'acqua avente le seguenti caratteristiche:

Presa: in sponda destra del torrente Dora Riparia nel territorio di Susa;

Restituzione: in sponda destra del torrente Dora Riparia nel territorio di Susa;

Volume massimo d'acqua derivando: moduli 120;

Uso della derivazione: produzione energia elettrica.

Analogo avviso sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia.

Torino, 23 marzo 1923.

L'ingegnere capo
Lepore.

12308 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

ESTRATTO DI SENTENZA
per dichiarazione di assenza

Su istanza di Mazzucchi Maddalena fu Giuseppe, con sentenza 8 settembre 1922, il tribunale civile e penale di Cuneo ha dichiarata l'assenza di Mazzucchi don Melchiorre, fratello della istante, nato e domiciliato a Beinette, trasferitosi in America da circa 16 anni, senza che si abbiano più avute sue notizie da oltre tre anni.

Cuneo, 24 marzo 1923.

avv. Arturo Evesca.

12322 — A credito - Art. 928 C.

SI RENDE NOTO

agli effetti degli articoli 119 e seguenti del Reale decreto 15 novembre 1865, per l'ordinamento dello stato civile, numero 2602, che il guardasigilli ministro segretario di Stato, per la giustizia e gli affari di culto, vista la domanda con la quale Bazzi Emilio, nato a Milano, il 3 giugno 1885, residente in Roma, chiede di essere autorizzato ad aggiungere ed anteporre al nome di Emilio quello di «Carlo» con decreto del 7 marzo 1923 ha autorizzato il suddetto Bazzi Emilio a fare eseguire la pubblicazione della domanda suddetta, giusta le prescrizioni dell'art. 121 del Reale decreto sopra citato.

Si invita chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel termine e nei modi di cui all'art. 122 del Regio decreto suddetto (mesi quattro).

Roma, 23 marzo 1923.

Bazzi Emilio.

12331 — A pagamento.

IL GUARDASIGILLI
Ministro segretario di Stato
per la giustizia e gli affari di culto

Vista la domanda con cui si chiede che D'Aprile Primo, iscritto nei registri delle nascite del comune di Ascoli Satriano il 1° aprile 1910, sia autorizzato a cambiare il suo cognome in quello di «Iannace»;

Visto il rapporto del procuratore generale presso la Corte di appello di Trani nonchè i documenti che vi sono annessi;

Visti gli articoli 119 e seguenti del R. decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile, n. 2602;

DECRETA:

D'Aprile Primo, nato e residente ove sopra, e per esso chi legalmente lo rappresenta, è autorizzato a fare eseguire la pubblicazione della domanda anzidetta, giusta le prescrizioni dell'art. 121 del R. decreto sopra citato.

Roma, 19 dicembre 1922.

Per il Ministro
Innocenti.

12363 — A pagamento.

Tumino Raffaele, gerente — *Dario Peruzy*, direttore. — Tipografia delle Mantellate.